







LO SPIRITO
DELLE LEGGI

DEL BARONE

DI MONTESQUIEU

COLLE ANNOTAZIONI

DI ANTONIO GENOVESI

E DI ALTRI AUTORI

VOLUME QUARTO



FIRENZE
per Niccolò Conti
1822.

DELLO SPIRITO
DELLE LEGGI

LIBRO TRENTESIMOPRIMO

TEORICA DELLE LEGGI FEUDALI PRESSO I FRANCHI, NEL RAPPORTO CHE HANNO CON LE RIVOLUZIONI DELLA LORO MONARCHIA.

CAPITOLO PRIMO

Cambiamenti negli uffizi e ne'feudi.

Erano da principio i conti mandati ne'distretti loro per un anno solo; ma non fra molto si comprarono i medesimi la continuazione de' loro uffizi. Se ne trova un esempio sino dal regno de'nipoti di *Clodoveo.* Un certo *Peonio* (a) era conte nella città d'Auxerre; spedì il figlio suo *Mummolo* con danaro a *Gontrano*; perchè il lasciasse continuare nel suo impiego: il figlio sborsò il danaro per se stesso, ed ottenne la carica del padre. Avevano ormai i monarchi principiato a corrompere le loro proprie grazie.

Quantunque per la legge del regno fossero i feudi ammovibili, tuttavia nè si conferivano nè se ne privava altrui a

(a) *Gregorio di Tours,* lib. IV, *cap.* XLII.

talento e capriccio: era ordinariamente questa una delle principali cose che si trattassero nelle assemblee della nazione. Si può ben pensare, che in questo punto s'insinuasse la corruttela, come erasi insinuata nell'altro; e che si continuasse il possesso de' feudi per danaro, come continuavasi il possesso delle contee.

Farò vedere nel proseguimento del presente libro (b), come indipendentemente da' donativi che i sovrani fecero per un dato tempo, ve ne furono altri che fecero per sempre. Avvenne, che la corte volle rivocare i doni giá stati fatti: questo ebbe a disgustare tutta la nazione, e se ne vide in brev'ora nascere quella rivoluzione famosa nell' istoria di Francia, la cui prima epoca fu il terribile spettacolo del supplizio di *Brunechilde.*

Alla bella prima sembra straordinario, che questa regina figliuola, sorella e madre di tanti re, famosa anche a' di nostri per opere degne d'un edile o di un proconsolo romano, nata con un genio prodigioso pel maneggio degli affari, dotata di qualitá che state erano per tanto tempo rispettate, siasi veduta in un subito esposta a supplizi sí lunghi (c), sì vergognosi, sì crudeli da un re (d), la cui autorità era molto male stabilita nella sua nazione, se ella per alcuna particolar cagione caduta non fosse nella disgrazia di questa nazione medesima. *Clotario* le rinfacciò (e) la morte di dieci re: ma ve n'erano due da esso stesso fatti morire: la morte d'alcuni altri doveva ascriversi al caso o alla iniquità d'un'altra regina; ed una nazione che aveva lasciato morire nel suo letto *Fredegonda*, e che erasi perfino opposta (f) alla punizione degli esecrandi suoi delitti, doveva mostrarsi assai ritenuta per quelli di *Brunechilde*.

(b) Cap. VII.
(c) Cronica di *Fredegario*, cap. LXII.
(d) *Clotario* II, figliuolo di *Chilperico*, e padre di *Dagoberto*.
(e) Cronica di *Fredegario*, cap. XLII.
(f) Vedi *Gregorio di Tours*, lib. VIII. *cap.* XXXI.

Fu ella posta sopra un cammello, e condotta attorno per tutto l'esercito, argomento patente, che questo esercito la odiava. Dice *Fredegario*, che *Protario* (g), favorito di *Brunechilde*, prendevasi gli averi de' signori, ed impinguavane il fisco: che avviliva i nobili, e che non vi era chi fosse sicuro di conservarsi nel proprio posto. L'esercito congiurò contro costui, e fu pugnalato nel suo padiglione: *Brunechilde* poi, o per le vendette (h) che ella fece di cotal morte, o per una continuazione della stessa impresa, ogni giorno divenne più esosa alla nazione (i).

Clotario, vago di regnar solo, e pieno della vendetta più atroce, certo della sua perdita, in evento che la vincessero i figliuoli di *Brunechilde*, entrò in una congiura contr' essa stessa; ed, o ch'ei non avesse testa da riuscirvi, o ch'ei fosse costretto dalle circostanze, fecesi accusatore di *Brunechilde*, e fece far di questa regina un terribile esempio.

Stato era *Warnacario* l'anima della congiura contro *Brunechilde*; fu creato prefetto della Borgogna, e volle (k) che *Clotario* l'assicurasse, che finchè ei vivesse tolto non gli verrebbe un tal posto. Mediante ciò il prefetto non potè più trovarsi nel caso in cui erano stati i signori francesi, e si fatta autorità principiò a sottrarsi dalla regia dipendenza.

La nazione erasi sopratutto inferocita per la funesta reggenza di *Brunechilde*. Fino che conservaronsi in vigore le leggi, niuno potè lagnarsi che venisse spogliato d'un feudo, poichè la legge non glielo donava per sempre; ma poichè l'avarizia, le ree pratiche, la corruttela, fecer donare de'

(g) *Saeva illi fuit contra personas iniquitas, fiscò nimium tribuens, de rebus personarum ingeniose fiscum vellens implere.. ut nullus reperiretur, qui gradum, quem arripuerat, potuisset adsumere.* Cronica di *Fredegario*, cap. XXVII dell'anno 605.

(h) Ivi, cap. XXVIII dell'anno 607.

(i) Ivi, cap. XLI dell'anno 613. *Burgundiae Farones, tam episcopi, quam caeteri leudes, timentes* Brunechildem, *et odium in eum habentes Consilium inientes, etc.*

(k) Cronica di *Fredegario*, cap. XLIII. dell'anno 613. *Sacramento a* Clotario *accepto, ne unquam vitae suae temporibus degradaretur.*

feudi, la gente lagnossi d'esserne spogliata per rei mezzi di cose che con frequenza erano state nel modo stesso acquistate. Può darsi, che se il motivo della rivocazione de'doni fosse stato il ben pubblico, non si sarebbe aperta bocca: ma si faceva mostra dell'ordine senza occultare la corruttela: reclamavasi il diritto del fisco per far gitto de' beni del fisco a talento; e i doni più non furono o la ricompensa o la speranza de' servigi. *Brunechilde* con uno spirito corrotto corregger volle gli abusi della vecchia corruttela. I suoi capricci non erano quelli di uno spirito debole: i leudi ed i grandi uffiziali si videro rovinati, ed essi se ne disfecero.

Vi vuol molto che ci restino tutti gli atti che furono fatti in quei tempi, ed i cronologisti, quali a un di presso sapevano dell'istoria del loro tempo quello che ai di nostri sa la gente di villa di quella del nostro, sono sterilissimi. Tuttavia ci rimane una costituzione di *Clotario*, emanata nel concilio di Parigi (l) per la riforma (m) degli abusi, la quale dimostra che questo sovrano fece cessare le lagnanze che avevan prodotta la rivoluzione. Per una parte egli vi conferma (n) tutti i doni fatti o confermati dai re suoi predecessori; e comanda per l'altra (o) che venga restituito a'suoi leudi o fedeli tutto quello ch'era stato loro tolto.

Questa non fu la sola concessione che il re facesse in questo concilio: volle, che quanto era stato fatto contro i privilegi degli ecclesiastici fosse corretto (p): moderò l'influenza della corte (q) nell'elezioni a' vescovadi. Riformò il re nel

---

(l) Qualche tempo dopo il supplizio di *Brunechilde* l'anno 615. Vedi l'edizione de'capitolari del *Baluzio*, pag. 21.

(m) *Quae contra rationis ordinem acta, vel ordinata sunt, ne in antea, quod avertat divinitas, contingant, disposuerimus*, Christo *praesule*, *per huius edicti tenorem generaliter emendare.* In proemio. *Ivi*, art. 16.

(n) *Ivi.*

(o) *Ivi*, art. 17.

(p) *Et quod per tempora ex hoc praetermissum est, vel de hinc perpetualiter observetur.*

(q) *Ita ut episcopo decedente, in loco ipsius, qui a metropolitano ordinari debet cum principalibus, a clero et populo eligatur: et si persona*

modo medesimo gli affari fiscali: volle che tutti i nuovi (r) censi fossero tolti: che non si facesse (s) alcuna esazione d passo stabilito dalla morte di *Gontrano*, *Sigeberto* e *Chilperico*, vale a dire che annullava tutto quello ch'era stato fatto nelle reggenze di *Fredegonda* e di *Brunechilde*: vietó che i suoi armenti (t) fossero condotti ne' boschi dei privati: e noi or ora vedremo, come la riforma fu anche più generale e si estese agli affari civili.

CAPITOLO II.

Come fosse riformato il governo civile.

Fino a questo termine erasi veduta la nazione dar segni di impazienza e di leggerezza sopra la scelta o rispetto alla condotta dei suoi padroni: erasi veduta regolare la vertenza de' suoi padroni fra essi, ed impor loro la necessitá della pace. Ma ciò che fino allora veduto non si era, la nazione fecelo in questo tempo; diede un'occhiata alla presente sua situazione esaminò pacatamente le proprie leggi; provide all'insufficienza di quelle, pose freno alla violenza, regolò il potere.

Le virili reggenze, ardite ed insolenti di *Fredegonda* e di *Brunechilde* non meno avevano stordita questa nazione, che fatta accorta. *Fredegonda* aveva difese le proprie iniquitá con altre sue iniquità: giustificata si era del veleno e degli assassinj con altro veleno e con altri assassinj: erasi condotta per modo che i suoi attentati erano anche più privati, che pubblici. Più mali fece *Fredegonda*, e *Brunechilde* temer ne

---

condigna fuerit, per ordinationem principis ordinetur; vel certe si de palatio eligitur, per meritum personae, et doctrinae ordinetur, *Ivi*. art. 1.

(r) *Ut ubicumque census novus impie additus est, emendetur*, art. 9.

(s) *Ivi*, art. 9.

(t) *Ivi*, art. 21.

fece de'maggiori. In mezzo a questa crisi non fu paga la nazione di porre soltanto ordine nel governo feudale, ma volle assicurare eziandio il suo governo civile: e di fatto questo era più dell'altro corrotto; e tal corruttela riusciva tanto più dannosa, quanto più era antica, e spettava in certo modo più all'abuso de'costumi, che a quello delle leggi.

L'istoria di *Gregorio* di *Tours*, e gli altri monumenti ci dimostrano per una parte una nazione feroce e barbara; e per l'altra de're che non lo erano meno. Erano questi sovrani micidiari, ingiusti e crudeli, perchè tale era tutta la nazione. Se alcuna fiata parvero ammolliti dal cristianesimo, ciò fu soltanto a motivo di quei terrori che il medesimo ispira agli scellerati: le chiese si difesero da coloro con i miracoli e con i prodigi de' loro santi. I re non erano sacrileghi, perchè temevano le pene del sacrilegio; ma per altro commisero o nell'ira o a sangue freddo ogni sorta di delitti ed'ingiustizie, perchè questi delitti e queste ingiustizie non mostravano loro sì presente la mano divina. Comportavano i Franchi, come accennai, re micidiali, perchè tali erano essi medesimi: non gli spaventavano le ingiustizie e le rapine dei re loro, perchè essi stessi erano rapaci come quelli ed ingiusti. Vi erano, è vero, le leggi stabilite; ma inutili i re le rendevano con certe lettere dette *precezioni* (a), le quali rovesciavano queste medesime leggi: erano presso a poco, come i rescritti de' romani imperadori, o ne avessero i re preso l'uso da quegli, o loro suggerite le avesse il fondo della loro stessa natura. Vedesi in *Gregorio di Tours*, che facevano trucidare a sangue freddo e morire gli accusati senza essere tampoco ascoltati: davano precezioni (b) per contrarre illeciti matrimoni: nè davano per trasferire l'eredità, per togliere il

---

(a) Erano ordini che il re rimetteva a'giudici per fare o per comportare certe date cose contrarie alla legge.

(b) Vedi *Gregorio di Tours*, lib. IV, *pag.* 227. L'istoria e le carte son piene di ciò; e la dilatazione di questi abusi apparisce singolarmente nell'editto di *Clotario* II. dell'anno 615 emanato per riformarli. Vedi i capitolari, edizione del *Baluzio*, tomo I, *pag.* 22.

diritto de'parenti, per isposare monache. Non facevano veramente leggi di proprio loro moto: ma sospendevano la pratica delle già fatte.

L'editto di *Clotario* mise riparo a tutti questi sconcerti. Niuno (c) potè essere condannato senza essere inteso: dovettero i parenti (d) succedere sempre secondo l'ordine stabilito dalla legge: furono annullate tutte le precezioni per isposare fanciulle, vedove, monache (e); e si punirono severamente coloro che le impetrarono e ne fecero uso. Sapremmo per avventura con esattezza maggiore quello che stabiliva intorno a sì fatte precezioni, se il tempo non ci avesse fatto perdere l'articolo 13 e i due seguenti di questo decreto: ci rimangono soltanto le prime parole di questo articolo 13 il quale ordina, che verranno osservate le precezioni: la qual cosa non può intendersi di quelle che colla legge medesima aboliva. Abbiamo altra costituzione (f) dello stesso monarca, che si riferisce al suo editto, e che corregge nel modo stesso punto per punto tutti gli abusi delle precezioni.

Vero si è, che il *Baluzio* trovando questa costituzione senza data e senza il nome del luogo in cui fù data, l'attribuì a *Clotario* I. ma la medesima è di *Clotario* II. per tre ragioni.

1. Egli è detto, che il re conserverà le immunità (g) accordate alle chiese da suo padre e da suo avo. Quali immunità avrebbe potuto accordare alle chiese *Childerico* avo di *Clotario* I, egli che non era cristiano e che viveva prima che fondata fosse la monarchia? Ma se si ascrive questo decreto a *Clotario* II troveremo per suo avo *Clotario* I, quel-

(c) Art. 22.
(d) *Ivi*, art. 6.
(e) *Ivi*, art. 18.
(f) Nell'edizione de'capitolari del *Baluzio*, tomo I, *pag.* 7.
(g) Parlai nel libro precedente di queste immunità ch'erano concessioni di diritti di giustizia, e che contenevano proibizioni ai giudici regj di fare alcun atto nel territorio, ed erano equivalenti all'erezione o concessione d'un feudo.

lo stesso il quale fece doni immensi alle chiese per espiare la morte del figliuol suo *Cramno*, che aveva fatto divorar dal fuoco colla moglie e con i figliuoli.

2. Gli abusi corretti da tal costituzione non cessarono dopo la morte di *Clotario* I, e vennero per fino ridotti all'eccesso nel debolissimo regno di *Gontrano*, nel crudele di *Chilperico*, e nelle reggenze detestabili di *Fredegonda* e di *Brunechilde*. Ora, e come mai avrebbe la nazione potuto comportare iniquità con tanta solennità proscritte, senza essersi mai risentita nel vederle continuamente rinascere? E come non avrebb'ella fatto in quel tempo ciò che fece allorchè avendo *Chilperico* II riprodotte le antiche violenze (h), la medesima lo sollecitò (i) a comandare che si seguissero nei giudizi la legge e le costumanze, come anticamente facevasi?

E finalmente una tal costituzione fatta per porre ordine agli sconcerti, non potè risguardare *Clotario* I, mentre regnando il medesimo non si sentivano per tal riguardo nel regno lagnanze, e la sua autorità trovavasi assodata validissimamente, massime nel tempo, in cui si colloca questa costituzione: dove per lo contrario conviene a maraviglia ai fatti che avvennero nel regno di *Clotario* II, pei quali nacque nello stato politico del regno medesimo una rivoluzione. Fa di mestieri dar lume all'istoria colle leggi, ed alle leggi coll'istoria.

(h) Principiò a regnare verso l'anno 670.
(i) Vedi la vita di san *Legero*.

CAPITOLO III.

Autorità de' prefetti del palagio.

Dicemmo, come *Clotario* II erasi impegnato con *Warnacario*, di non privarlo, finchè vivesse, del posto di prefetto. La rivoluzione produsse un altro effetto: prima di questo tempo il prefetto era il prefetto del re, e divenne prefetto del regno: eleggevalo il re, lo elesse la nazione. *Protario*, prima della rivoluzione era stato fatto prefetto da *Teodorico* (a) e *Landerigò* da *Fredegonda* (b); ma indi innanzi la nazione si mise in possesso dell'elezione (c).

Quindi non vuolsi confondere, come fecero alcuni autori, questi prefetti del palagio con quelli i quali godevano tal dignità prima della morte di *Brunechilde*; i prefetti del re, con i prefetti del regno. Si ricava dalla legge dei Borgognoni, che fra essi il posto di prefetto non era uno (d) dei primi dello stato; ma non fu uno de' più eminenti nè pure (e) presso i primi re franchi.

Clotario assicurò quelli i quali possedevano cariche e feudi: e dopo la morte di *Warnacario*, avendo quel monarca (f) dimandato ai signori convocati in Troies, chi

(a) *Instigante* Brunechilde, Teodorico *iubente, etc. Fredegario*, cap. XXVII all'anno 605.

(b) *Gesta rerum Francorum*, cap. XXXVI.

(c) Vedi *Fredegario*. Cronica, cap. LIV, all' anno 626, ed il suo continuatore anonimo, cap. CI all'anno 695, e cap. CV all'anno 715. *Aimoin*, lib. IV *cap.* XV. *Eginardo*, Vita di *Carlo Magno*, cap. XLVII, *Gesta rerum Francorum*, cap. XLV.

(d) Vedi la legge de' Borgognoni, *in praef.*, ed il secondo supplimento a questa legge, tit 13.

(e) Vedi *Gregorio di Tours*, lib. X, cap. XXXVI.

(f) *Eo anno* Clotarius *cum proceribus et leudibus Burgundiae Treoassinis coniungitur, cum eorum esset sollicitus, si vellent iam* War-

avessero voluto mettere in suo luogo, esclamarono tutti ad una voce che non verrebbero all'elezione, e pregandolo del suo favore si misero nelle mani di lui.

Dagoberto, come il padre suo, riunì tutta la monarchia: la nazione si rimise a lui, e non gli diede prefetto. Questo principe conobbe d'esser libero, e rassicurato altronde per le sue vittorie, riprese il piano di *Brunechilde*. Ma ciò ebbe sì trista riuscita, che i leudi d'Austrasia si lasciarono (g) battere dagli Schiavoni, tornaronsene alle case loro, e le piazze dell'Austrasia preda rimasero de' barbari.

S'appigliò egli al partito d'offrire agli Austrasi, che cederebbe l'Austrasia al figliuol suo *Sigeberto* con un tesoro, e di porre il governo del regno e del palagio nelle mani di *Cuniberto* vescovo di Colonia, e del duca *Adalgiso*. Non entra *Fredegario* nelle circostanze dei patti che allora fatti furono: ma vennero tutti dal re confermati colle carte, ed incontanente l'Austrasia (h) fu posta al coperto d'ogni pericolo.

Veggendonsi *Dagoberto* presso al suo fine, raccomandò ad *Ega*, *Nentechilde* sua moglie ed il suo figlio *Clodoveo*. I leudi di Neustria e di Borgogna elessero per re loro questo giovane principe (i) *Ega* e *Nentechilde* governarono (k) il palagio: restituirono tutti i beni usurpati da *Dagoberto* (l); e

---

nachario *discesso, alium in eius honoris gradum sublimare; sed omnes unanimiter denegantes se nequamquam vella maiorem domus eligere, regis gratiam obnixe petentes, cum rege transegere.* Cronica di *Fredegario*, cap. LIV, all'anno 626.

(g) *Istam victoriam, quam Vinidi contra Frances meruerunt, non tantum Sclavinorum fortitudo obtinuit, quantum dementatio Austrasiorum, dum se cernebant cum* Dagoberto *odium incurisse, et assidue expoliarentur.* Cronica di *Fredegario*, cap. LXVIII all'anno 630.

(h) *Deinceps Austrasii eorum studio limitem et regnum Francorum contra Vinidos utiliter defensasse noscuntur* Ivi Cap. LXXV all'anno 632.

(i) *Ivi*, cap. LXXX, all'anno 638.

(k) *Ivi*.

(l) *Ivi cap.* LXXX, all'anno 639.

cessarono nella Neustria e nella Borgogna le lagnanze, come erano cessate in Austrasia.

Morto *Ega*, la regina *Nentechilde* (m) impegnò i signori di Borgogna ad eleggere per loro prefetto *Floacato*. Costui scrisse a'vescovi ed ai principali signori del regno di Borgogna lettere, colle quali prometteva loro di conservar per sempre (n), cioè fino a che vissuti fossero, i loro onori e le loro dignità. Confermò con giuramento la sua parola. A questo punto (o) riduce l'autore del libro dei prefetti della reggia il principio dell'amministrazione del regno fatta dai prefetti del palagio.

Fredegario, il quale era borgognone, entrò in più minute circostanze intorno a ciò che concerne i prefetti di Borgogna nel tempo della rivoluzione di cui parliamo, di quello si facesse intorno a'prefetti d'Austrasia e di Neustria: ma le convenzioni che furono fatte in Borgogna si fecero per le ragioni stesse in Neustria ed in Austrasia.

S'avvisò la nazione esser cosa più sicura il porre la potenza nelle mani d'un prefetto che essa eleggesse, ed al quale potesse imporre condizioni, che in quelle d'un re il cui potere fosse ereditario.

(m) Cron. di *Fredegario* c. LXXXIX, anno 641.

(n) *Ivi*, Floachatus *cunctis ducibus a regno Burgundiae, seu et pontificibus, per epistolam etiam et sacramentis firmavit unicuique grandum honoris et dignitatem, seu et amicitiam perpetuo conservare*.

(o) *Deinceps a temporibus* Clodovei, *qui fuit filius* Dagoberti, *inclyti regis, pater vero* Theoderici, *regnum Francorum decidens per maiores domus caepit ordinari*. De maiorib. domus regiae.

CAPITOLO IV.

Qual fosse, rispetto a'prefetti, il genio della nazione

Sembra, a dir vero, assai straordinario un governo, in cui una nazione avente un re, quello eleggesse che doveva esercitare la regia potestà: ma oltre le circostanze d'allora, sono d'opinione, che a tal riguardo prendessero i Franchi le loro idee d'assai lontano.

Discendevano da'Germani, de' quali dice *Tacito* (a), che nell'elezione del re loro determinavansi dalla nobiltà di quello, e nella scelta del loro capo, dalla di lui virtù. Ecco i re della prima stirpe ed i prefetti del palagio; i primi erano ereditari, elettivi i secondi.

E'fuor d'ogni dubbio, che questi principi, i quali nell'assemblea della nazione si alzavano e proponevansi per capi d'alcuna impresa a tutti coloro che seguir li volessero, univano nella persona loro per lo più, e l'autorità del re e la potestà del prefetto. La loro nobiltà aveva lor conferito lo scettro, e la loro virtù facendoli seguire da molti volontari che li prendevano per capi, attribuiva loro la potestà del prefetto. A motivo della regia dignità, i nostri primi re trovaronsi alla testa de'tribunali e delle assemblee, e dierono leggi coll'assenso di queste medesime assemblee: ed a motivo della dignità di duca o di capo, fecero le loro spedizioni e comandarono i loro eserciti.

Per conoscere il genio de'primi Franchi su tal riguardo, basta dare un'occhiata alla condotta tenuta da *Argobasto* (b) franco di nazione, a cui dato aveva *Valentiniano* il comando

---

(a) *Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt.*
(b) Vedi *Sulpizio Alessandro* in *Gregorio di Tours*, lib. II.

dell'esercito: chiuse costui l'imperadore nel palagio; non permise a chi si fosse il fargli parola d'alcun affare sì civile che militare. Fece in quel tempo *Arbogasto* ciò che ne' tempi posteriori fecero i' *Pipini*.

CAPITOLO V.

Come ottenessero i prefetti il comando degli eserciti.

Mentre comandarono le armate i re, non pensò la nazione ad eleggersi un capo. *Clodoveo*, ed i quattro figliuoli di lui trovaronsi alla testa de' Francesi, e li fecero passare di vittorie in vittorie. *Tiboldo*, figliuolo di *Teodoberto*, principe giovane, debole e cagionevole, fu fra i re il primo (a) che si rimanesse nel suo palagio. Ricusò d'intraprendere una spedizione in Italia contro *Narsete*, e provò il dispiacere (b) di vedere i Franchi eleggersi due capi che ve li conducessero. De' quattro figliuoli di *Clotario* I (c), *Gontrano* fu quegli che più degli altri trascurasse il comando delle armi: seguirono il costui esempio altri re, e per porre in altre mani il comando senza pericolo, lo confidarono a più capi o duci (d).

(a) L'anno 652.

(b) Leutheris *vero* et Butillinus, *tametsi id regi ipsorum minime placebat, belli cum eis societatem inierunt.* Agatheas, lib. I, Gregorio di Tours, lib. IV, cap. IX.

(c) *Gontrano* non fece nè pure la spedizione contro *Gondovaldo* che dicevasi figliuolo di *Clotario*, e chiedeva la sua porzione del regno.

(d) Talvolta fino al numero di venti. Vedi *Gregorio di Tours*, lib. X. *cap* XXVII, lib. VIII, *crp.* XVIII e XXX, lib. X, cap. III. *Dagoberto*, che non aveva prefetto in Borgogna, tenne la stessa politica, e spedì contro i Guasconi dieci duci, e più conti che non avevano duci sopra essi. Cronica di *Fredegario*, cap. LXXVII, all'anno 636.

Insorsero disordini innumerabili: più non vi fu disciplina, più non si seppe obbedire: più non furono le armate funeste, salvo che al proprio paese; esse trovavansi cariche di spoglie innanzi di por piede nel paese nemico. Leggesi in *Grègorio di Tours* una viva pittura di tutti questi malorí (e). « E co-« me potremo noi ottener la vittoria, diceva *Gontrano* (f), « noi, cui non dà l'animo di conservare ciò che acquistaro-« no i nostri padri? Più non è la stessa la nostra nazio-« ne . . . . . » Cosa singolare! trovavasi nel suo declinare fino dal tempo de'nipoti di *Clodoveo*.

Era adunque natural cosa, che si giungesse a formare un unico duce: un duce, il quale avesse autorità sopra quella infinita turba di signori e di feudi che più non riconoscevano i loro impegni: un duce, che ristabilisse la militar disciplina e che guidasse contra l'inimico una nazione, la quale non sapeva più far la guerra che a se sola. Si conferì l'autorità ai prefetti del palagio.

La prima funzione de'prefetti del palagio si fu il governo economico delle regie abitazioni. Ebbero essi in concorrenza (g) d'altri uffiziali il governo politico de'feudi, e finalmente ne disposero essi soli. Ebbero altresì l'amministrazione degli affari della guerra ed il comando degli eserciti; e questi due impieghi trovaronsi di necessità connessi con gli altri due. Era in quei tempi più malagevole l'unire le armate, che il comandarle; e chi poteva avere più naturalmente tale autorità di colui che disponeva delle grazie? In quella nazione indipendente e guerriera conveniva anzi invitare che costringere: conveniva dare o far isperare i feudi che vacavano per la morte del possessore, ricompensare sempre, far temere le preferenze: colui per tanto che soprantendeva al palagio, esser doveva il generale dell'esercito.

(e) *Gregorio di Tours*, lib. VIII *cap.* XXX e lib. X, cap. III. Ivi, lib. VIII, cap. XXX.

(f) *Ivi*.

(g) Vedi il secondo supplimento alla legge dei Borgognoni tit. 13, e *Gregorio di Tours*, lib. IX, cap. XXXVI.

CAPITOLO VI.

Epoca seconda dell'abbassamento de're della prima stirpe.

Dopo il supplizio di *Brunechilde* erano i prefetti stati amministratori del regno sotto i re; e quantunque avessero la condotta della guerra, tuttavia i re si trovavano alla testa degli eserciti, ed il prefetto e la nazione combattevano sotto di loro; Ma la vittoria del duca *Pipino* (a) sopra *Teodorico*, ed il suo prefetto finì di degradare i re (b): quella che riportò (c) *Carlo Martello* sopra *Chilperico* ed il suo prefetto *Rainfredo*, confermò tal degradazione. Ben due fiate trionfò l'Anstrasia della Neustria: e la prefettura d'Austrasia trovandosi come unita alla famiglia de'*Pipini*, questa prefettura s'innalzò sopra tutte le altre, e questa casa sopra tutte le altre case. Temerono i vincitori, che alcun uomo riputato si assicurasse della persona de're per sollevare turbolenze: ma essi li chiusero (d) come prigionieri in un palagio reale. Una volta l'anno li mostravano al popolo; ivi facevano essi editti (e), ma questi erano quelli del prefetto: rispondevano agli ambasciadori, ma le risposte erano del prefetto. Appunto in questo tempo ci parlano gli storici (f) del governo de'prefetti sopra i re, che loro vivevano soggetti.

(a) Vedi gli *Annali di Metz* all'anno 687 e 688.

(b) *Illis quidem nomina regum imponens, ipse totius regni habens privilegium, etc. Ivi* all'anno 695

(c) *Ivi*, all'anno 719.

(d) *Sedemque illi regalem sub sua ditione concessit*, Annali di Metz all'anno 719.

(e) *Ex chronico Centulensi*, lib. II *Ut responsa, quae erat eductus, vel potius iussus, ex sua velut potestate redderet.*

(f) *Annali di Metz* all'anno 691. *Anno principatus* Pipini *super* Theodoricum . . . *Annali di Fulda* o di *Laurishan*. Pipinus *dux*

Il delirio della nazione a pro della famiglia di *Pipino* s'innoltrò a segno, ch'elesse per prefetto uno de'suoi nipoti ancor fanciulletto (g); ella lo stabilì sopra un certo *Dagoberto*, e pose un fantasma sopra un altro.

CAPITOLO VII.

Degli uffizi maggiori e *de'feudi sotto i prefetti del palagio*

I prefetti del palagio non badarono a ristabilire l'ammovibilità delle cariche e degli uffizi: regnavano essi per la sola protezione che accordavano per tal riguardo alla nobiltà: quindi gli uffizi maggiori continuarono a conferirsi vita durante, e quest'uso vie maggiormente assodossi.

Ma io debbo fare alcune riflessioni particolari sopra i feudi. Non posso dubitare, che sin dal quel tempo la maggior parte divenuti fossero non ereditari.

Nel trattato d'Andeli (a) *Gontrano* ed il costui nipote *Childeberto*, si obbligarono a conservare i doni fatti a lendi ed alle chiese dai re loro antecessori; ed è permesso (b) alle regine, alle figliuole ed alle vedove de're il disporre per testamento, e per sempre, delle cose che hanno dal fisco.

Francorum obtinuit regnum Francorum per annos 27 *cum regibus sibi subiectis.*

(g) *Post haec* Theudoaldus *filius eius* (Grimoaldi) *parvulus, in loco ipsius cum praedicto rege* Dagoberto *maior domus palatii effectus est.* Il con-tinuatore anonimo di *Fredegario*, all'anno 754, cap CIV

(a) Riferito da *Gregorio di Tours*, lib. III. Vedi anche l'editto di *Clotario* II. dell'anno 615, art. 16.

(b) *Ut si quid de agris fiscalibus vel speciebus actque praesidio pro arbitrii sui voluntate facere, aut cuiquam conferre voluerint, fixa stabilitate perpetuo conservetur.*

Marcolfo scriveva le sue formole al tempo de' prefetti (c). Veggonsene molte (d), in cui i re donano ed alla persona ed agli eredi; e siccome le formole sono le immagini delle ordinarie azioni della vita, provano come sul finire della prima stirpe passava già agli eredi una porzione de' feudi. Vi voleva molto, che in quei tempi s'avesse l'idea d'un dominio inalienabile: questa è una cosa degli ultimi tempi, e che allora era ignota sì nella teorica, che nella pratica.

Vedremo fra non guari intorno a ciò prove di fatto: e s'io vengo ad indicare un tempo in cui più non si trovarono benefizi per l'armata, nè fondo alcùno pel suo mantenimento, converrà accordare che gli antichi benefizi erano stati alienati. Questo tempo è quello di *Carlo Martello* che fondò nuovi feudi, i quali fa di mestieri ben distinguere da' primi.

Allorchè i re principiarono a donar per sempre, o per la corruttela insinuatasi nel governo, o per la stessa costituzione la quale faceva che i re fossero costretti a continuamente premiare, era cosa naturale, che cominciassero a donar piuttosto per sempre i feudi, che le contee. Non era gran cosa il privarsi d'alcune terre; ma era un perdere la stessa potenza il rinunziare agli uffizi maggiori.

(c) Vedi la 24 e la 34, del lib. I.

(d) Vedi la formola 14 del lib. I, che s'applica di pari a' beni fiscali dati direttamente in perpetuo, o dati prima in benefizio, e poi per sempre. *Sicut ab illo, aut fisco nostro fuit possessa.* Vedi altresì la formola 17, ivi.

CAPITOLO VIII.

Come gli allodii fossero mutati in feudi.

Il modo di mutare un allodio in feudo ricavasi da una formola di *Marcolfo* (a). Si donava al re la propria terra: egli rendevala al donatore in usufrutto o in benefizio, e questi additava al re i suo eredi.

Per rintracciare le ragioni di scambiare in sì fatta guisa il proprio allodio, fa di mestieri ch'io mi faccia ad investigare, come per entro gli abissi, le antiche prerogative di quella nobiltà, la quale da undici secoli è coperta di polvere, di sudore e di sangue.

Coloro che possedevano feudi, godevano vantaggi grandissimi. La composizione pei torti che erano loro fatti, era maggiore di quella degli uomini liberi. Apparisce dalle formole di *Marcolfo*, come era un privilegio del vassallo del re, che colui che l'uccidesse, sborsasse 600 soldi di composizione. Tal privilegio veniva stabilito dalla legge Salica (b), e da quella de' Ripuari (c), e dove queste due leggi prescrivevano 600 soldi per la morte del vassallo del re, non ne prescrivevano più di dugento (d) per la morte d'un ingenuo, franco, barbaro o uomo vivente sotto la legge Salica, e soli cento per quella d'un romano.

Non era questo il solo privilegio goduto dai vassalli del re. Bisogna sapere, che quando (e) un uomo era citato in giudi-

(a) Lib. I, formola 13.

(b) Tit. 44. Vedi anche il tit. 66, §. 3 e 4, il tit. 74

(c) Tit. 11.

(d) Vedi la legge de' Ripuari, tit 7, e la legge Salica, tit. 44, art. 1 e 4.

(e) Legge Salica, tit 59 e 76.

zio, e che non si presentasse o ricusasse d'obbedire agli ordini de' giudici, chiamavasi innanzi al re; e qualora seguitasse ad essere contumace, perdeva (f) la protezione del re, e niuno poteva riceverlo in casa sua, e nè pure dargli del pane: ora se costui era d'una condizione ordinaria, se gli confiscavano i beni (g); ma ciò non seguiva, se era vassallo del re (h). Il primo, a motivo di sua contumacia, volevasi convinto di reità: non già il secondo. Quello (i) pel menomo delitto sottoponevasi alla prova dell'acqua bollente: questi (k) non vi veniva condannato, se non ne' casi d'omicidio. Finalmente un vassallo del re (l) non poteva costringersi a giurare in giudizio contro un altro vassallo. Sì fatti privilegi dilataronsi sempre più, ed il capitolare di *Carlo Magno* (m) fa quest'onore a' vassalli del re, che non possono esser forzati a giurare essi medesimi, ma soltanto per la bocca de' propri loro vassalli. In oltre, allorchè colui che possedeva gli onori, non era andato all'armata, il suo castigo consisteva nel non poter mangiar carne nè ber vino per tanto di tempo, quanto era stato lontano dal servizio: ma l'uomo libero (n), che non aveva seguito il conte, pagava una composione di sessanta soldi (o), ed era servo fino a che non avesse pagato.

E' adunque agevole il pensare, che i Franchi, i quali non erano vassalli del re, e molto più i Romani, procurassero di divenir tali; e che per non essere spogliati de' loro dominj, s'immaginasse l'uso di donare al re il proprio allodio, di riceverlo da esso in feudo, e d'additargli i propri eredi. Tal

---

(f) *Extra sermonem regis.* Leg. Salica, tit. 59. e 76.
(g) *Ivi*, tit 59. §. 1.
(h) *Ivi*, tit. 76, §. 1.
(i) *Ivi*, tit. 56 e 59.
(k) *Ivi*, tit. 76, §. 1.
(l) *Ivi*, tit. 76, §. 2.
(m) *Apud vernis palatium*, dell'anno 883, art. 4 e 11.
(n) Cap. di *Carlo Magno*, ch'è il secondo dell'anno 812, art. 1 e 3.
(o) *Heribannum.*

uso continuò sempre, ed ebbe luogo soprattutto negli sconcerti della seconda stirpe, in cui ognuno aveva bisogno di un protettore, e voleva far corpo (p) con altri signori; e por piede, per così esprimermi, nella feudal monarchia, mentre la monarchia politica era estinta.

Tal cosa continuò nella terza stirpe, come si ricava da più carte (q): o perchè si donasse il proprio allodio, e si riprendesse coll'atto medesimo, o perchè si dichiarasse allodio, e si riconoscesse per feudo. Tali feudi si dissero *Feudi di ripresa.*

Questo però non significa, che coloro i quali possedevano feudi, li governassero da buoni padri di famiglia: e quantunque gli uomini liberi molto si studiassero d'aver feudi, trattavano questo genere di beni in quella guisa in cui vengono a' dì nostri amministrati gli usufrutti. Ciò appunto indusse *Carlo Magno,* monarca il più vigilante ed il più attento che abbiamo avuto, a fare molti regolamenti (r) per impedire che fossero degradati i feudi in favore delle sue proprietà. Questo prova soltanto, che al tempo suo la maggior parte de' benefizj erano ancora a vita; e che per conseguente si badava più agli allodj che a' benefizj: ciò per altro non impedisce, che piuttosto si desiderasse d'esser vassallo del re, che uomo libero. Potevansi aver dei motivi per disporre d'una data porzione particolare d'un feudo; ma non voleva perdersi la stessa sua dignità.

Mi è anche noto, che si lagna *Carlo Magno* in un capitolare (s), che in alcuni luoghi vi erano persone che davano i loro feudi in proprietà, e li ricompravano di poi in proprie-

---

(p) *Non infirmis reliquit haeredibus,* dice *Lamberto d'Ardres* nel *Du Cange,* voce *Alodis*

(q) Vedi quelle citate dal *Du Cange* alla voce *Alodis,* e la riferita dal *Gallando.* Trat del *Franco allodio,* pag. 14. e seg

(r) Cap. II, dell'802, art. 10, ed il cap. VII. dell'803, art. 3, ed il cap. I, *incerti anni,* art 49, ed il cap. dell'806, art. 7.

(s) Il V dell'809, art. 8.

tà. Ma non asserisco, che più non si desiderasse una proprietà, che un usufrutto: asserisco soltanto, che quando d'un allodio far potevasi un feudo il quale passasse agli eredi, che è appunto il caso della da me divisata formola, nel farlo, vi erano grandi vantaggi.

CAPITOLO IX.

Come i beni ecclesiastici si cangiassero in feudi.

L'unico destino de' beni fiscali esser doveva il servire pei donativi che i re far potevano per allettare i Franchi a nuove imprese, le quali imprese per altra parte aumentassero i beni fiscali medesimi; e questo era, come accennai, lo spirito della nazione: ma i doni presero carriera diversa: Abbiamo (a) un discorso di *Chilperico* nipote di *Clodoveo*, il quale già lamentavasi, che quasi tutti questi beni erano stati donati alle chiese.

« Il nostro fisco è impoverito, diceva egli; le ricchezze « nostre sono state trasferite alle chiese (b): regnano i soli « vescovi: essi trovansi in mezzo alla grandezza, e noi più « non vi siamo ».

Ciò fu cagione che i prefetti i quali non osavano attaccare i signori, spogliassero le chiese: ed una delle ragioni (c) allegate da *Pipino* per entrare in Neustria fu, che vi era sta-

---

(a) In *Gregorio di Tours*, lib. VI, cap. XLVI,

(b) Ciò fu cagione, che annullasse i testamenti fatti a favor delle chiese, e per fino i doni fatti da suo padre. *Gontrano* li ristabilì, e fece anche dei nuovi doni. *Gregorio di Tours*, lib. VII, *cap.* VII.

(c) Vedi gli *Annali di Metz* all'anno 687. *Excitor imprimis querelis sacerdotum, et servorum Dei, qui me saepius adierunt, ut pro sublatis injuste patrimonis, etc.*

to invitato dagli ecclesiastici per arrestare le imprése dei re, vale a dire, de' prefetti che toglievano tutti i beni alla chiesa.

I prefetti d'Austrasia, cioè la famiglia dei *Pipini* aveva trattata la chiesa con maggior moderazione di quello fosse la medesima stata trattata in Neustria ed in Borgogna: e questo si rende manifesto dalle nostre croniche (d), in cui i monaci non possono saziarsi d'ammirare la divozione, e la liberalità de' *Pipini*. Essi stessi avevano occupati i primi posti ecclesiastici. Diceva a' vescovi *Chilperico*: « Un corvo non « cava gli occhi ad un altro corvo (e). »

Soggiogò *Pipino* la Neustria e la Borgogna: ma per distruggere i prefetti ed i re avendo preso il pretesto dell'oppressione delle chiese, non era piu in grado di spogliare, senza smentire il suo titolo, e far vedere che si prendeva giuoco della nazione. Ma la conquista di due gran regni, e la distruzione del partito contrario, gli somministrarono sufficienti mezzi di render contenti i suoi capitani.

Pipino s'impadronì della monarchia con proteggere il clero; ed il costui figliuolo, *Carlo Martello*, non potè mantenervisi, senza opprimerlo. Veggendo questo monarca, che una porzione de' beni regj e de' beni fiscali erano stati donati a vita o in proprietà a' nobili; e che il clero ricevendo dalle mani de' ricchi e de' poveri, aveva acquistata gran parte dei medésimi beni allodiali, spogliò le chiese; e più non sussistendo i feudi della prima divisione, venne di bel nuovo (f) a formare de' feudi. Prese per se e pe' suoi capitani i beni delle chiese, e per fino le stesse chiese, e troncó il corso ad un abûso, il quale, a differenza dei mali ordinari, era tanto più facile a rimediarsi, quanto era estremo.

(d) Vedi gli *Annali di Metz* all'anno 687.

(e) In *Gregorio di Tours*.

(f) Karolus *plurima iuri ecclesiastico detrahens praedia fisco sociavit, ac deinde militibus dispertivit*. Ex chronico Centulensi, lib. II.

CAPITOLO X.

Ricchezze del clero.

Tanto il clero riceveva, che nelle tre stirpi, bisogna che gli fossero più fiate stati donati tutti i beni del regno. Ma se i re, la nobiltá ed il popolo rinvennero il modo di dare al medesimo tutti i loro beni, seppero altresì trovar quello di spogliarnelo. Nella prima stirpe, la pietà fece fondare le chiese: ma lo spirito militare le fece donare alle persone guerriere che le divisero a' loro figliuoli. Quante terre uscirono dal manso del clero! I re della seconda stirpe apersero parimente la mano e fecero doni immensi: giungono i Normanni, saccheggiano e distruggono: perseguitano più che tutt' altro i preti ed i monaci: vanno in cerca delle abazie, spiano ove trovinsi luoghi religiosi, come coloro i quali accagionavano gli ecclesiastici della distruzione de' loro idoli e di tutte le violenze di *Carlo Magno* che gli aveva forzati gli uni dopo gli altri a rintanarsi nel settentrione. Era un odio che non aveva potuto ammorzare un tratto di quaranta in cinquant' anni. In tale stato di cose, quanti beni ebbe a perdere il clero! Abbena vi erano ecclesiastici per ripeterli. Restavano adunque ancora alla pietà della terza stirpe molte fondazioni da farsi e terre da donare: le opinioni sparse e credute in quei tempi, avrebbero privati i secolari d' ogni loro avere, se fossero stati bastantemente onesti uomini. Ma se erano ambiziosi gli ecclesiastici, lo erano anche i secolari. Se il moribondo donava, l'erede voleva riprendersi il dono. Altro non si vede che contese fra i signori ed i vescovi, fra i gentiluomini e gli abati; e bisogna che gli ecclesiastici fossero stretti gagliardamente, mentre furono forzati a porsi sotto la protezione di certi signori, i quali per un momento li difendevano, e poi opprimevanli.

Una polizia migliore che andava stabilendosi nel corso della terza stirpe, permetteva già agli ecclesiastici l'accre-

scere i loro averi. Comparvero i calvinisti, e di tutto l'oro e l'argento che trovavasi nelle chiese, fecero battere moneta. E come mai sarebbe stata assicurata la fortuna del clero? Non lo era della propria esistenza: egli trattava materie controverse, e si abbruciavano i suoi archivi. E che pro il ripetere da una nobiltà sempre rovinata quello che non aveva più, o quello che teneva sotto mille ipoteche? Il clero ha sempre acquistato, ha sempre restituito, e seguita tuttora ad acquistare.

CAPITOLO XI.

Stato dell' Europa al tempo di Carlo Martello.

Carlo Martello, il quale si diede a spogliare il clero, trovossi in ottime circostanze: era temuto ed amato dalle milizie, e si affaticava per le medesime: aveva il pretesto delle sue guerre contro i Saraceni (a): per quanto ei fosse odiato dal clero, non ne aveva alcun bisogno: il papa, al quale era necessario, stendevagli le mani: è nota la famosa ambasciata (b), che gli spedì *Gregorio III.* Queste due potenze furono sommamente unite, perchè una non poteva far di meno dell'altra: il papa aveva bisogno de' Franchi perchè lo difendessero contro i Longobardi e contro i Greci: *Carlo Martello* aveva bisogno del papa per umiliare i Greci, imbarazzare i Longobardi, e rendersi più rispettabile nel suo

---

(a) Vedi gli *Annali di Metz.*

(b) *Epistolam quoque, decreto romanorum principum sibi praedictus praesul* Gregorius *miserat, quod se populus romanus, relicta imperatoris dominatione, ad suam defensionem, et invictam clementiam convertere voluisset.* Annali di Metz, anno 741 . . . *Eo pacto patrato, ut a partibus imperatoris recederet.* Fredegario.

reame (c) e per accreditare i titoli che aveva; e quelli che prender potessero esso ed i suoi figliuoli. Adunque non poteva andar fallito nella sua impresa. Sant' *Eucherio* vescovo d'Orleans ebbe una visione che stordì i sovrani. Bisogna che io riferisca sopra tal soggetto la lettera (d) che scrissero i vescovi convocati in Rheims a *Luigi il Germanico*, ch' era entrato nelle terre di *Carlo il Calvo*, perchè è acconcissima a farci vedere qual fosse in quel tempo lo stato delle cose e la situazione degli animi. Dicevano (e) « che sant' *Eucherio* « essendo stato in cielo vide *Carlo Martello* tormentato « nell' inferno inferiore per ordine de' santi che assister do- « vevano con *Gesù Cristo* nell' ultimo giudizio: ch'era stato « condannato a questa pena prima del tempo, per avere « spogliate le chiese de' beni loro, e quindi per essersi ren- « duto reo de' peccati di tutti coloro che le avevano dotate: « che il re *Pipino* per tale oggetto tenne un concilio: che « fece restituire alle chiese tutto quello ch' ei potè ritrarre « de' beni ecclesiastici: che siccome non potè ricovrarne se « non una porzione a motivo delle sue contese con *Vaifro* « duca d'Aquitania, fece fare in pro delle chiese delle lettere « precarie (f) del rimanente, e fissò l' affare in guisa che i « secolari pagherebbero una decima de'beni che possedevano « delle chiese, e dodici denari per ogni casa; che *Carlo* « *Magno* non donò i beni della chiesa: che anzi fece per lo

---

(c) Può vedersi negli autori di quei tempi l'impressione che fece nell'animo de'Francesi, l'autorità di tanti papi. Quantunque il re *Pipino* fosse stato già coronato dall' arcivescovo di Magonza, considerò l'unzione che ricevette da papa *Stefano*, come una conferma di tutti i suoi diritti.

(d) Anno 858, apud *Carisiacum*, ediz. del *Baluzio*, tomo II, *pag.* 101.

(e) Anno 858. Ivi, tom. II, art. 7, pag. 109.

(f) *Precaria quod precibus utendum conceditur;* dice il *Cuiacio*, nelle sue note al lib. I de'feudi. Trovo in un diploma del re *Pipino* dell'anno terzo del suo regno, che questo principe non fu il primo che stabilisse queste lettere precarie. Ne cita una fatta dal prefetto *Ebroino*, e poi continuata. Vedi il diploma di questo re nel tomo V. degl'istorici di Francia de' Benedettini, art. 6.

« contrario un capitolare, per cui impegnossi per se e pei « suoi successori di non donargli giammai; che tutto quello « che essi avanzano è scritto, e che anche molti di loro l'avevano sentito dire a *Luigi il Buono* padre de' due re. »

Il regolamento del re *Pipino*, di cui parlano i vescovi, fu fatto nel concilio (g) tenuto in *Leptines*. Ne ritraeva la chiesa questo vantaggio, che coloro i quali avevano ricevuti questi beni, non li possedevano più, se non in forma precaria; e che innoltre essa ne riceveva la decima, e dodici denari per ogni casa di sua pertinenza. Ma questo era un rimedio palliativo, e restava perpetuamente il male.

Questo stesso ebbe ad incontrare della contraddizione; e *Pipino* si vide costretto a fare un' altro capitolare (h), in cui ordinava à coloro che possedevano questi benefizi, che pagassero queste decime e questo tributo, e che altresì mantenessero le case del vescovado o del monastero, sotto pena di perdere i beni donati. *Carlo Magno* (i) rinnovò i regolamenti di *Pipino*.

Quello poi che dicono i vescovi nella stessa lettera, che *Carlo Magno* promise per se e pei suoi successori, di non più dividere i beni delle chiese alle milizie, s'accorda col capitolare di questo sovrano emanato in *Aquisgrana* l'anno 803, fatto per calmare i terrori degli ecclesiastici per tal motivo: ma stettero sempre in piedi le donazioni (k) giá

(g) L'anno 743. Vedi il lib. v. de'capitolari, art. 3, ediz. del *Baluzio*, pag. 825.

(h) Quello di Metz dell' anno 756, art. 4.

(i) Vedi il suo capitolare dell'anno 803, dato in Worms, ediz. del *Baluzio*, pag. 411, in cui regola il contratto precario: quello di Francfort dell'anno 794, pag 276, art. 24. sopra le riparazioni delle case: e quello dall'anno 800, pag 330.

(k) Come apparisce dalla nota precedente, e dai capitolari di *Pipino* re d' Italia, in cui si dice, che il re darebbe in feudo i monasteri a coloro che si raccomanderebbero per feudi. È aggiunto alla legge de' Longobardi, lib. III, tit. 1, §. 30, ed alle leggi Saliche; collazione delle leggi di *Pipino* presso *Echard*, pag 195, tit. 26, art. 4.

fatte. Aggiungono i vescovi, e con ragione, che *Luigi il Buono* seguì la condotta di *Carlo Magno*, e non donò i beni della chiesa a' soldati.

Ciò non ostante tanto innoltraron si gli antichi abusi, che sotto i figliuoli (l) di *Luigi il Buono*, i secolari stabilivano nelle loro chiese i preti o ne li cacciavano senza il consenso de'vescovi. Le chiese (m) si dividevano fra gli eredi; e quando erano tenute in una maniera indecente, non restava a'vescovi altro ripiego, che levarne le reliquie (n).

Il capitolare di Compiegne (o) stabilisce, che l'inviato regio potesse far la visita col vescovo di tutti i monasteri con saputa (p) e colla presenza di chi l'occupava; e questa regola generale è una prova, che generale era l'abuso.

Non è già che mancassero leggi per la restituzione de'beni delle chiese. Avendo il papa rimproverata a'vescovi la negligenza loro intorno al ristabilimento de'Monasteri, essi scrissero (q) a *Carlo il Calvo*, che non gli aveva mossi un tal rimprovero, perchè non erano rei, e lo certificarono di ciò ch'era stato promesso, risoluto e stabilito in tante assemblee della nazione. In fatti ne allegano nove di numero.

Disputavasi sempre. Giunsero i Normanni, ed accordarono tutto.

(l) Vedi la costituzione di *Lotario* I, nella legge de'Longobardi, lib. II, leg. I, §. 43.

(m) *Ivi*, §. 44.

(n) *Ivi*.

(o) Dato l'anno ventesimo del regno di *Carlo il Calvo*, l'anno 868. ediz. del *Baluzio*, pag. 203.

(b) *Cum concilio et consensu ipsius, qui locum retinet.*

(q) *Concilium apud Bonoilum*, anno decimo sesto di *Carlo il Calvo*; l'anno 856, ediz. del *Baluzio*, pag. 78.

CAPITOLO XII.

Stabilimento delle decime.

I regolamenti fatti al tempo del re *Pipino* avevano data alla chiesa piuttosto speranza d'essere sollevata, che l'avessero sollevata in realtà; e siccome *Carlo Martello* trovò tutto il pubblico patrimonio in potere degli ecclesiastici, così *Carlo Magno* trovò i beni tutti degli ecclesiastici nelle mani de'militari. A questi non potevasi far restituire ciò ch'era stato loro donato; e le circostanze di quel tempo rendevano meno eseguibile la cosa di quello giá lo fosse di per se. Per altra parte il cristianesimo perir non doveva per mancanza di ministri (a), di chiese e d'istruzioni.

Da ciò nacque, che *Carlo Magno* stabilì (b) le decime, nuovo genere di beni, il quale produsse al clero questo vantaggio, che essendo dato singolarmente alla chiesa, fu piú agevole in progresso il riconoscerne le usurpazioni.

Sonosi assegnate veramente a tale stabilimento date assai più remote: ma le autoritá che vengono citate mi sembrano piuttosto testimonianze contro quegli stessi che le citano. La costituzione di *Clotario* (c) dice soltanto, che non si esigerebbero certe decime (d) sopra i beni della chiesa: adunque

---

(a) Nelle guerre civili che sorsero al tempo di *Carlo Martello*, i beni della chiesa di Rheims furono distribuiti a'secolari. Si lasciò che il clero *sussistesse come potrebbe*, Leggesi nella vita di san *Remigio*. Surio, *tomo* I, pag. 179.

(b) Legge de'Longobardi, lib. III, tit. 3. §. 1 e 2.

(a) E'quella di cui ho tanto parlato qui innanzi nel cap. IV, che si trova nell'edizione de'capit. del *Baluzio*, tomo I, *art* 11, pag. 9.

(d) *Agraria et pascuria, vel decimas, porcorum ecclesiae concedimus, ita ut actor, aut decimator inarebus ecclesia nullus accedat*. Il Capitolare di *Carlo Magno* dell'anuno 800, edizione del *Baluzio*, pag. 3 6, spiega a maraviglia, che si fosse questa specie di decime, da cui *Clotario*

anzi che esigesse la chiesa decime in quei tempi, tutto ciò che pretendeva, consisteva nel farsene esentare. Il secondo concilio (e) di *Macon* convocato l'anno 585, il quale comanda che si paghino le decime, dice veramente che nei tempi antichi eransi pagate: ma dice altresì, che al tempo suo più non si pagavano.

E chi dubita, che prima di *Carlo Magno* non fosse stata letta la bibbia, e non si fossero predicati i doni e le offerte del levitico? Ma io asserisco, che prima di questo monarca potevano essere state predicate le decime, ma che non erano state fissate.

Dissi come i regolamenti fatti al tempo del re *Pipino* avevano soggettati al pagamento delle decime ed a risarcimenti delle chiese coloro che possedevano in feudo i beni ecclesiastici. Era molto l'obbligare con una legge, la cui giustizia esser non poteva contrastata, a dar l'esempio i principali della nazione.

Di vantaggio fece *Carlo Magno*: e si ricava dal capitolare di *Willis* (f) che obbligò allo sborso delle decime i suoi fondi propri, e questo era un grande esempio.

Ma il minuto popolo non è gran fatto capace di abbandonare, a fronte d'esempi, i propri interessi. Il sinodo di *Francfort* (g) gli offerse un motivo più efficace per indurlo a pagare le decime. Vi si fece un capitolare, in cui vien detto, come nell'ultima carestia (h) si erano trovate vote le spighe del frumento, ch'erano state divorate da'demoni, e ch'erasi u-

---

esenta le chiese: ella era la decima de'porci che si mettevano nelle regie boscaglie ad ingrassare: e *Carlo Magno* vuole, che i suoi giudici la paghino come gli altri per dare esempio. Si vede che e-ra un diritto di signoria o economico.

(e) *Canone V, ex tomo I, conciliorum antiquorum Galliae opera* Jacopi Sirmundi.

(f) Art. 6, epiz. del *Baluzio*, pag. 332, emanato l'anno 800.

(g) Convocato sotto *Carlo Magno* l'anno 764.

(h) *Experimento enim didicimus in anno, quo illa valida fames irrepsit, ebullire vacuas aunonas a daemonibus devoratas, et voces exprobrationis auditas etc*, Ediz. del *Baluzio*, pag. 267, *art.* 23.

dita la voce loro che rimproverava i popoli di non aver pagata la decima; ed in conseguenza venne ordinata a tutti coloro i quali possedevano beni ecclesiastici, che pagassero la decima, ed in conseguenza ciò venne ordinato ad oguuno.

Da principio il progetto di *Carlo Magno* andò a voto: sembrò che questo peso fosse gravoso (i). Il pagamento delle decime presso gli Ebrei era entrato nel piano della fondazione della loro repubblica: ma quivi era il pagamento delle decime un peso indipendente da quelli dello stabilimento della monarchia. Può vedersi nelle disposizioni (k) aggiunte alla legge de'Longobardi la difficoltà che incontrossi nel far ricevere dalle leggi civili le decime: possiamo argomentare da'differenti canoni dei concili di quelle che s'incontrarono a farle ricevere dalle leggi ecclesiastiche.

Alla per fine acconsentì il popolo di pagare le decime a condizione però, ch'ei potrebbe riscattarle. La costituzione di *Luigi il Buono* (l), e quella dell'imperador *Lotario* (m) suo figliuolo non lo permisero.

Le leggi di *Carlo Magno* intorno allo stabilimento delle decime erano lavoro della necessità: vi ebbe parte la sola religione, senza che vi s'impacciasse d'un menomo che la superstizione.

La famosa divisione (n) ch'ei fece delle decime in quattro parti, per la fabbrica delle chiese, pei poveri, pel vescovo e pei cherici, prova evidentemente ch'ei voleva dare alla chiesa quello stato fisso e permanente che aveva perduto.

Fa vedere il suo testamento (o) ch'ei volle finir di ripara-

(i) Vedi fra gli altri il capitolare di *Luigi il Buono* dell'anno 829, ediz. del *Baluzio*, pag. 663, contro coloro i quali colla mira di non pagare la decima non coltivavano le loro terre: ed art. 5. *Nonis quidem et decimis, unde et genitor noster, et nos frequenter in diversis placitis admonitionem fecimus.*

(k) Fra le altre quella di *Lotario*, lib. III *tit.* 3, cap. C.

(l) Dell'anno 829, art. 6, nel *Baluzio*, t. I, *p.* 663.

(m) Legge de'Longobardi, lib. II, *tit.* 3. §. 8.

(n) *Ivi*, §. 4.

(o) È una specie di codicillo riferito dall' *Eginhart*, e che è dif-

rè i mali fatti dall'avo suo *Carlo Martello*. Divise i suoi beni mobili in tre parti eguali: volle, che due di queste parti fossero divise in ventuna per le 21 metropoli del suo impero. Ogni parte esser doveva suddivisa fra la metropoli ed i vescovadi da quella dipendenti. La terza che rimaneva, la divise in quattro parti: una assegnolla a'suoi figliuoli ed a'suoi nipoti, un'altra fu aggiunta a'due terzi giá assegnati, le altre due vennero impiegate in opere di pietà. Pareva ch'ei considerasse l'immenso dono che fatto aveva alle chiese, non tanto come un'azione pia, quanto come una politica dispensazione.

CAPITOLO XIII.

Dell' elezione a' vescovadi ed alle abazie.

Essendo le chiese diventate povere, i re abbandonarono (a) l'elezioni a' vescovadi ed agli altri ecclesiastici benefizi. I principi meno s'ingerirono nel nominarne i ministri; ed i competitori meno reclamarono la loro autorità. Quindi veniva la chiesa a ricevere una specie di compensazione pei beni che se l'erano tolti.

E se *Luigi il Buono* (b) lasciò al popolo romano il diritto d'eleggere i papi, fu un effetto dello spirito generale del suo tempo: rispetto alla sede di Roma, si tenne lo stesso sistema che osservavasi rispetto alle altre.

---

ferente dal testamento medesimo, che si trova nel *Goldasto* e nel *Baluzio*.

(a) Vedi il capitolare di *Carlo Magno* dell'anno 803, art. 2, ediz. del *Baluzio*, pag. 379, e l'editto di *Luigi il Buono*, dell'anno 834, nel *Goldasto*. Costituzioni imperiali, tomo I.

(b) Questo è detto nel famoso canone, *Ego Ludovicus*, che è senza dubbio apocrifo. Ediz. del *Baluzio*, pag. 591, anno 817.

CAPITOLO XIV.

De' feudi di Carlo Martello.

Non dirò se dando *Carlo Martello* i beni della chiesa in feudo, li dasse vita durante, o in perpetuo. Tutto quello che è a mia contezza si è, che al tempo di *Carlo Magno* (a) e di *Lotario* I (b), vi erano di queste specie di beni, che passavano agli eredi, e che essi si dividevano.

Rinvengo di più, che una porzione (c) fu data in allodio, e l'altra porzione in feudo. Dissi, che i proprietari degli allodii erano soggetti al servizio, come i possessori de' feudi. Questo fu senza dubbio in parte cagione, che *Carlo Martello* dasse di pari in allodio ed in feudo.

(a) Come apparisce dal suo capitolare dell' anno 801, art. 17 nel *Baluzio*, tomo I, *pag.* 860.

(b) Vedi la sua costituzione inserita nel codice de' Longobardi, lib. III, *tit.* 1, §. 44.

(c) Vedi la stessa costituzione, ed il capitolare di *Carlo il Calvo* dell'anno 846, cap. XX, *in villa Spartaco*, ediz. del *Baluzio*, tomo II, *pag.* 31, e quello dell'anno 853, cap. III e V, nel sinodo di Soissons, ediz. del *Baluzio*, tomo II, *pag.* 54, e quello dell'anno 854, *apud Attiniacum*, cap. X, ediz. del *Baluzio*, tomo II, *pag.* 70. Vedi altresì il capitolare I di *Carlo Magno*, *incerti anni*, art. 49 e 56, ediz. del *Baluzio*, tomo I, *pag.* 519.

CAPITOLO XV.

Continuazione del medesimo soggetto.

Fa d'uopo osservare, ch'essendo i feudi stati cangiati in beni di chiesa, ed i beni di chiesa essendo stati cangiati in feudi, i feudi ed i beni di chiesa ebbero a prendere reciprocamente qualche cosa della natura dell'uno e dell'altro. Quindi i beni di chiesa acquistarono i privilegi de' feudi, ed i feudi i privilegi dei beni di chiesa: tali furono i diritti onorifici nelle chiese che si videro nascere in quei tempi (a). E siccome tali diritti sono stati sempre annessi all' alta giustizia, in preferenza di ciò che al presente chiamiamo feudo, ne segue, che le giustizie patrimoniali fossero stabilite nel tempo stesso che questi diritti.

CAPITOLO XVI.

Confusione della regia dignità, e della prefettura. Seconda stirpe.

Per osservare l'ordine delle materie mi è convenuto abbandonar quello de' tempi; sicchè ho fatta parola di *Carlo Magno*, prima d'aver parlato di quell' epoca famosa del trasferimento della corona a' *Carlovingi* seguito a tempo del re *Pipino*: cosa la quale, a differenza degli ordinari avveni-

---

(a) Vedi i capitolari, lib. V, art. 44, e l'editto di Pisti dell' anno 866, art. 8 e 9, in cui veggonsi i diritti onorifici de' signori stabiliti quali si trovano al presente.

menti, è per avventura più rimarchevole a'dì nostri, di quello essa fosse allorchè accadde.

Non avevano i re alcuna autorità, ma avevano un nome: il titolo di re era ereditario, e quello di prefetto era elettivo. Tuttochè i prefetti negli ultimi tempi avessero posto sul trono colui de'*Merovingi* ch'essi volevano, non avevano preso re da altra famiglia: e la legge antica, la quale dava la corona ad una certa famiglia, non era dal cuor de'Franchi cancellata. Nella monarchia, la persona del re era, quasi dissi, ignota; ma non lo era la dignità reale. *Pipino* figliuolo di *Carlo Martello* pensò che tornasse conto il confondere questi due titoli: confusione, che lascerebbe sempre dell'incertezza, se la nuova dignità reale fosse o non fosse ereditaria; e questo basterebbe a colui che unisse a tal dignità un gran potere. Allora l'autorità di prefetto si trovò unita alla reale autorità. Nel mescuglio di queste due autorità seguì una specie di conciliazione. Il prefetto era stato elettivo, ed il re ereditario: la corona sul principiar della seconda stirpe fu elettiva, perchè elesse il popolo: fu ereditaria, perchè elesse perpetuamente nella famiglia medesima (a).

Il padre *Le Cointe* ad onta della fede di tutti i monumenti (b) nega (c), che il papa autorizzasse tal cambiamento: una delle sue ragioni si è, che avrebbe fatta un'ingiustizia. Ed è mirabile il vedere un istorico giudicare di ciò che hanno fatto gli uomini, per ciò che avrebbero dovuto fare. Con tal foggia di ragionare non avremmo più storia.

Comunque esser si voglia, è indubitato, che sin dal momento della vittoria del duca *Pipino*, la sua famiglia re-

---

(a) Vedete il testamento di *Carlo Magno*, e la divisione fatta da *Luigi il Buono* a'suoi figliuoli nell'assemblea degli stati tenuta in Quiercy, riferita dal *Goldasto*: *Quem populus eligere velit, ut patri suo succedat in regni haereditate.*

(b) L'anonimo all'anno 752, e *Cronic. Centul.* all'anno 754.

(c) *Fabella, quae post* Pipini *mortem excogitata est, aequitati ac sanctitati* Zachariae *papae plurimum adversatur* ... Annali eccles. francesi, tomo II, pag. 319.

gnò, e che più non regnò quella de' *Merovingi*. Allorchè venne coronato re suo nipote *Pipino*, fu una semplice cerimonia di più, ed un fantasma di meno: altro con ciò non venne ad acquistare, che i reali ornamenti: nulla si mutò nella nazione. Ho detto questo per fissare il momento della rivoluzione, perchè altri non s'inganni, prendendo per una rivoluzione ciò che era soltanto una conseguenza della medesima.

Allorchè *Ugo Capeto* fu coronato re sul principio della terza stirpe, seguí cambiamento più grande, avvegnachè lo stato passò dall' anarchia ad un governo qualunque: ma quando assunse la corona *Pipino*, da un governo si passò ad uno stesso governo..

Quando *Pipino* fu coronato re cambiò soltanto nome; ma quando *Ugo Capeto* fu coronato, cangiò la cosa stessa, poichè un gran feudo unito alla corona fece cessar l'anarchia.

Allorchè venne coronato *Pipino*, il titolo di re fu unito all' uffizio più grande; ma quando lo fu *Ugo Capeto* fu unito il titolo di re ad un più gran feudo.

CAPITOLO XVII.

Cosa particolare nell'elezione de' rè della seconda stirpe.

Nella formola (a) della consacrazione di *Pipino* si vede, che *Carlo* e *Carlo Manno* furono parimente unti e benedetti, e che i signori francesi si obbligarono sotto pena d'interdetto e di scomùnica di non eleggær mai alcuno d'altra stirpe (b).

Da' testamenti di *Carlo Manno* e di *Luigi il Buono* ap-

(a) Tomo v, degl' istorici di Francia, de' padri Benedettini, pag. 9

(b) *Ut nunquam de alterius lumbis regem in aevo praesumant eligere, sed ex ipsorum*, ivi, *pag.* 10.

parisce, che i Franchi scelglievano fra i figliuoli del re: la qual cosa combina egregiamente coll'esposta clausola. E quando passò l'imperio in un'altra casa diversa da quella di *Carlo Magno*, la facoltà d'eleggere, ch'era ristretta e condizionale, divenne pura e semplice; e si allontanarono dalla vecchia costituzione.

Sentendosi *Pipino* al termine de' giorni süoi convocò (c) in san *Dionigi* i signori ecclesiastici e secolari, e divise il proprio regno ai süoi due figliuoli *Carlo* e *Carlo Manno*. Ci mancano gli atti di quest'assemblea: ma ricaviamo ciò che vi avvenne, dall'autore dell'antica collezione istorica pubblicata dal *Canisio* (d), come altresì in quello degli *Annali di Metz*, siccome ha osservato il *Baluzio* (e). Io poi vi veggo due cose in qualche modo contrarie, vale a dire, ch'ei fece la divisione col consenso de' grandi, e poscia, ch'ei la fece per diritto paterno. Prova questo ciò che ho detto, vale a dire, che il diritto del popolo in questa stirpe era d'eleggere nella famiglia: ciò era, a propriamente esprimerci, piuttosto un diritto d'esclusione, che un diritto d'elezione.

Questa specie di diritto d'elezione la veggiamo confermata da' monumenti della seconda stirpe. Tale si è il capitolare della divisione dell'impero fatta da *Carlo Magno* fra' suoi tre figliuoli, in cui, dopo d'aver formata la loro divisione, dice(f) che « se uno de' tre fratelli ha un figliuolo che il popolo « voglia eleggerlo per successore del padre suo, i suoi zii vi « dovranno acconsentire «.

Questa medesima disposizione si trova nella divisione (g) che *Luigi il Buono* fece fra i suoi figliuoli, *Pipino*, cioè, *Luigi* e *Carlo* l'anno 837, nell'assemblea d'*Aquisgrana*;

(c) L'anno 768.
(d) Tomo II, *Lectiones antiquae*.
(e) ediz. de' capitolari, tomo I, *pag.* 188.
(f) Nel capitolare I, dell'anno 806, ediz. del *Baluzio*, pag. 439, art. 5.
(g) Nel *Goldasto*. Costituz. imperiali, tit. II, *pag.* 19.

ed anche in un'altra divisione (h) dell'imperadore medesimo fatta venti anni prima fra *Lotario*, *Pipino* e *Luigi*. Può anche consultarsi il giuramento fatto da *Luigi il Balbo* in Compiegne nella sua incoronazione. *Io* Luigi (i) *costituito re per divina misericordia, e per l'elezione del popolo, prometto* ; . . . La mia asserzione viene confermata dagli atti del concilio di Valenza (k) convocato l'anno 890, per l'elezione di *Luigi*, figliuolo di *Bosone* per re di Arles. Vi si elegge *Luigi* e si adducono per principali motivi di sua elezione, ch'era della famiglia imperiale (l), che *Carlo il Grosso* avevagli conferita la dignità reale, e che l'imperadore *Arnoldo* avevalo investito collo scettro e col ministero de'suoi ambasciadori. Il regno di *Arles*, come gli altri smembrati o dipendenti dall'impero di *Carlo Magno*, era elettivo insieme ed ereditario.

CAPITOLO XVIII.

CARLO MAGNO.

Pensò *Carlo Magno* a contenere entro i suoi limiti la potestà de' nobili, e ad impedire la oppressione del clero e degli uomini liberi. Introdusse negli ordini dello stato temperamento sì fatto, che i medesimi trovaronsi equilibrati, ed esso rimase il padrone. Con la forza del suo genio unì tutto. Condusse egli sempre la nobiltà da una

---

(h) Edizione del *Baluzio*, pag. 574, art. 14. *Si vero aliquis illorum decedens legitimos filios reliquerit, non inter eos potestas ipsa dividatur, sed potius populus pariter conveniens, unum ex iis, quem dominus voluerit, eligat; et hunc senior frater in loco fratris, et filii suscipiat.*

(i) Capitolare dell'anno 877, edizione del *Baluzio*, pag. 272.

(k) Nel *Dumont*. Corpo diplomatico, tomo I, *articolo* 36.

(l) Da parte di femmine.

spedizione in altra spedizione: non le diede agio di formar disegni, e tennela tutta occupata a seguire i suoi. La grandezza del capo quella fu che conservò l'impero: il monarca era grande; ma lo era di più l'uomo. I re suoi figliuoli furono suoi primi sudditi, gl'istrumenti di sua potenza e gli esemplari della obbedienza. Fece prodigiosi regolamenti: fece di vantaggio feceli eseguire. Il suo genio si diffuse sopra tutte le parti dell'impero. Nelle leggi di questo monarca si vede uno spirito d'antivedimento, che tutto abbraccia, ed una certa forza, che tutto attira. I pretesti (a) per eludere i doveri, sono dileguati: corrette le negligenze, riformati o prevenuti gli abusi. Sapeva punire, ma sapeva meglio perdonare. Vasto ne' suoi disegni, semplice nell'eseguirli: non vi fu mai chi a un grado più eminente possedesse l'arte di fare le più grandi cose con facilità, e le difficili con prontezza. Scorreva continuamente il suo vasto impero, accorrendo a sostenerlo ovunque mostrasse di cadere. Insorgevano per ogni dove gli affari, ed egli in ogni luogo li terminava. Non vi fu principe il quale meglio sapesse far fronte a'pericoli; nè vi fu principe più addestrato nello schivarli. Si rise d'ogni pericolo, e di quelli singolarmente che provano quasi sempre i conquistatori più grandi, cioè, le congiure. Questo prodigioso monarca moderato era in estremo: dolce era il suo carattere, semplici le sue maniere: prendeva piacere di vivere co'suoi cortigiani. Fu egli per avventura soverchio portato per le femmine: ma un principe, il quale governò sempre per se stesso e menò una vita laboriosa, può esserne più agevolmente compatito. Regolò in guisa maravigliosa le proprie spese: fece valere con prudenza, con attenzione, con economia i suoi dominj; un padre di famiglia (b) imparar potrebbe

(a) Vedi il suo capitolare III, dell'anno 811, pag. 486, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, il capitolare I, dell'anno 811, pag. 490, art. 1, ed il capitolare dell'anno stesso, pag. 494, *art.* 9 ed altri

(b) Vedi il capitolare di *Villis* dell'anno 800, il suo capitolare II, dell'anno 813, art. 6 e 19, ed il libro V, de'capitolari, art. 303.

nelle sue leggi a governare la propria casa. Si vede ne' suoi capitolari la pura e sacra sorgente onde cavò le sue ricchezze. Non dirò di vantaggio che una sola parola: comandava che si vendessero le nova de' polli de' suoi dominj, e l'erbe superflue de' suoi giardini (c): ed aveva distribuite a' suoi popoli tutte le ricchezze de' Longobardi, ed i tesori immensi di quegli *Unni* che spogliato avevano l'universo.

CAPITOLO XIX.

Continuazione del medesimo soggetto.

Carlo Magno ed i primi successori di lui temettero, che coloro che da essi fossero collocati in dilungate regioni, non fossero portati alla ribellione; si fecero a credere, che avrebbero trovata docilità maggiore negli ecclesiastici: quindi eressero nell'Alemagna (a) numero grande di vescovadi, e vi unirono dei gran feudi. Apparisce da alcune carte, che le clausole, le quali contenevano le prerogative di questi feudi, diverse non fossero da quelle che d'ordinario si ponevano in queste concessioni (b), quantunque veggiamo presentemente investiti della sovrana potestà i principali ecclesiastici dell'Alemagna. Comunque ciò sia, erano monumenti che eglino antecedentemente mettevano contro i Sassoni. Quello che non si potevano promettere dall'indolenza o dalle trascuraggini d'un leudo, si fecero a credere che l'otterreb-

(c) Capitolare di *Villis*, art. 39. Vedi tutto questo capitolare, che è un capo d'opera di prudenza di buona amministrazione e d'economia.

(a) Vedi fra gli altri la fondazione, dell'arcivescovado di Brema nel capitolare dell'anno 789, ediz del *Baluzio*, pag. 245.

(b) Per esempio, la proibizione a'giudici regj d'entrare nel territorio per esigere *i freda*, ed altri diritti. Ne parlai a lungo nel libro precedente.

bero dallo zelo e dall'operativa attenzione d'un vescovo: oltredichè un tal vassallo, anzi che servirsi contr'essi de' popoli sottomessi, avrebbe per lo contrario bisogno d'essi per sostenersi contro i suoi.

CAPITOLO XX.

LUIGI IL BUONO.

Essendo *Augusto* in Egitto fece aprire il sepolcro d'*Alessandro*: se gli domandò, se voleva che si aprissero quelli dei *Tolommei*: rispose che aveva voluto vedere i re e non i morti. Così nell'istoria di questa seconda stirpe si cerca *Pipino* e *Carlo Magno*; vorrebbersi vedere i re e non i morti.

Un principe, giuoco delle proprie passioni ed ingannato dalle sue stesse virtù; un principe che non seppe mai conoscere nè la propria forza nè la propria debolezza; che non seppe cattivarsi nè il timore nè l'amore; il quale con pochi vizj nel cuore, aveva la mente piena d'ogni sorta di difetti, prese in mano le redini dell'impero, già rette da *Carlo Magno*.

Mentre l'universo piange la morte del padre suo, in quell'istante di stórdimento, in cui tutto il mondo chiede *Carlo*, e più nol trova; mentre affretta il passo per portarsi a rimpiazzarlo, spedisce innanzi a se persone fide per arrestar coloro, i quali avevano contribuito allo sconcerto della condotta delle proprie sorelle. Ciò diede motivo a sanguinose tragedie (a). In fatti eran quelle imprudenze molto precipitate. Cominciò egli dal vendicare i domestici delitti prima d'aver posto piede nella reggia, e ad irritare gli animi prima d'essere il padrone.

(a) L'autore incerto della vita di *Luigi il Buono* nella raccolta del *Duchesne*, tomo II, *pag.* 295.

Fece cavar gli occhi a *Bernardo* re d'Italia suo nipote, il quale era venuto per implorare la sua clemenza, e cessò di vivere indi a pochi giorni; questo fatto gli accrebbe i nimici. Il timore ch'ei ne concepì, determinollo a far tosare i propri fratelli: e quest'azione gliene acquistò numero maggiore. Molto rinfacciati gli vennero questi due fatti (b): non si lasciò di dire, aver egli violato il suo giuramento e le solenni promesse (c) che aveva fatte a suo padre il giorno stesso della sua incoronazione.

Morta che fu l'imperatrice *Irmengarda*, della quale aveva tre figliuòli, sposò *Giuditta*, e n'ebbe un figliuolo: e non fra guari mescolando le compiacenze d' un vecchio marito colle debolezze tutte d'un vecchio re, pose nella famiglia sconcerto tale, che tirò seco la caduta della monarchia.

Cangiò continuamente le divisioni che fatte aveva a'suoi figliuoli: e pure queste stesse divisioni erano state volta per volta confermate con i suoi giuramenti, con quelli de'suoi figliuoli e con quelli de'signori. Era questo un voler tentare la fedeltà de'propri sudditi; era un procurare di porre nell'obbedienza, confusione, scrupoli ed equivoci: era un confondere i diversi diritti de'principi, singolarmente in un tempo, in cui rare essendo le fortezze, il principal baluardo dell'autorità consisteva nella promessa e nella ricevuta fede.

I figliuoli dell'imperadore, per conservare le loro divisioni, sollecitarono il clero e gli conferirono diritti fino a quel tempo non più uditi. Speciosi erano cotali diritti: facevasi entrare il clero mallevadore d'una cosa, la quale si era voluto ch'esso medesimo autorizzasse. *Agobardo* (d) rappresentò a *Luigi il Buono*, ch'egli aveva spedito a Roma *Lotario* per farlo dichiarare imperadore: che aveva fatto delle divisioni

---

(b) Veggasi il processo verbale della sua degradazione nella raccolta del *Duchesne*, tit. II, *pag.* 333.

(c) Gli ordinò, che avesse per le sue sorelle, pei suoi fratelli e pei suoi nipoti un'illimitata clemenza, *indeficientem misericordiam*. *Tegano* nella raccolta del *Duchesne*, tomo II, *pag.* 276.

(d) Vedi le sue lettere.

a'suoi figliuoli dopo d'aver consultato il cielo con tre giorn di digiuni e d'orazioni. Che far mai poteva un principe su- superstizioso dalla stessa superstizione investito? Si comprende quale scossa ricevesse ben due fiate la sovrana autoritá dalla prigionia di questo principe e dalla sua pubblica penitenza. Si era preteso di degradare il re, e degradossi la real dignitá.

Si stenta alla bella prima a comprendere, come un monarca, il quale era dotato di molte buone qualità, che non era senza cognizioni, che per natura amava il bene, e per dir tutto in una parola, il figliuolo di *Carlo Magno*, aver potesse (e) numero così grande di nemici, sì violenti, tanto irreconciliabili, sí impegnati a fargli del male, nella sua deiezione tanto insolenti, si risoluti di rovinarlo: e ben due fiate l'avrebbero irreparabilmente perduto, se i suoi figliuoli in sostanza più onesti di coloro, avessero potuto seguire un progetto, e venir d'accordo a qualche patto.

CAPITOLO XXI.

Continuazione dello stesso soggetto.

La forza, che posto aveva nella nazione *Carlo Magno*, sussistette molto nel regno di *Luigi il Buono*, perchè potè lo stato conservasi nella sua grandezza, ed esser rispettato dagli stranieri. Debole aveva il principe lo spirito, ma guerriera erasi la nazione: perdevasi internamente l' autorità, senza che apparisse al di fuori scemata la potenza.

Carlo Martello, Pipino e *Carlo Magno*, l'uno dopo l'al- governarono la monarchia. Il primo lusingò l'avarizia de'mi-

(e) Veggasi il processo verbale della sua degradazione nella raccolta del *Duchesne*, tomo II, *pag.* 331. Veggasi anche la sua vita scritta dal *Tegano*: *tanto enim odio laborabant, ut taederet eos vita ipsius*, dice l'autore incerto nel *Duchesne*, tomo II, *pag.* 307.

litari; gli altri due, quella del clero. *Luigi il Buono* disgustò gli uni e gli altri.

Nella francese costituzione il re, la nobiltà ed il clero tutta possedevano la potenza dello stato. *Carlo Martello*, *Pipino* e *Carlo Magno*, talora si unirono con una delle due parti per tenere a segno l'altra, e quasi sempre con tutti e due: ma *Luigi il Buono* alienò da se tutti e due questi corpi. Disgustò i vescovi con regolamenti che loro parvero severi, perchè andava più in lá di quello andar volessero essi medesimi. Vi sono delle ottime leggi fatte fuor di luogo. I vescovi, usi in quei tempi a portarsi alla guerra contro i Saraceni (a) e contro i Sassoni si trovavano troppo dilungati dallo spirito monastico. Per l'altra parte avendo egli perduta ogni confidenza per la sua nobiltà, innalzò persone da nulla (b): privolla de'suoi impieghi, la bandì dalla corte (c), vi chiamò de'forestieri. Erasi da questi due corpi separato, ed essi gli voltarono le spalle.

(a) „ Allora i vescovi ed i cherici cominciarono a lasciare le „ cinture ed i budrieri d'oro, i pugnali gioiellati che vi erano appesi, il vestire del più fino gusto, gli speroni che „ opprimevano le calcagna con la loro ricchezza. Ma il nemico „ dell'uman genere non comportò sì fatta divozione, poichè eccitò „ contro la medesima gli ecclesiastici di tutti gli ordini, e fece la „ guerra a se medesima „ L'autore incerto della vita di *Luigi il Buono*, nella raccolta del *Duchesne*, t. II. *p.* 298.

(b) Dice *Tegano*, che ciò che di rarissimo accadeva sotto *Carlo Magno*, fecesi comunemente sotto *Luigi*.

(c) Volendo tenere a segno la nobiltà prese per suo cameriere un certo *Bernardo* che finì di farla disperare.

CAPITOLO XXII.

Continuazione del medesimo soggetto.

Quello però che singolarmente ebbead indebolire la monarchia, si fu l'averne questo monarca dissipati i dominj (a). Appunto in questo luogo dee darsi orecchio a *Nitardo*, uno dei nostri più assennati storici: a *Nitardo* nipote di *Carlo Magno*, il quale era partigiano di *Luigi il Buono*, e che scriveva l'istoria per commissione di *Carlo il Calvo*.

Dice egli per tanto « Come un certo *Adelardo* aveva avuto « per un dato tempo tale impero sull'animo dell'imperado- « re, che questo principe seguiva la sua volontà in tutte « le cose: che ad istigazione di questo favorito aveva do- « nati i beni fiscali (b) a tutti quelli che ne avevano voluti, « e per sì fatto modo aveva distrutta la repubblica « (c). Quindi ei fece in tutto l'impero ciò che dicemmo aver egli fatto (d) in Aquitania: cosa riparata da *Carlo Magno*, e che niuno rimediò più.

Lo stato venne ridotto a quello spossamento in cui trovollo *Carlo Martello* allorchè fu creato prefetto: e le cose erano in tali circostanze, che per ricovrarlo non vi voleva più un tratto d'autorità.

Sì povero si trovò il fisco, che sotto *Carlo il Calvo* non mantenevasi (e) alcuno negli onori, a niuno accorda-

---

(a) *Villas regias, quae erant sui, et avi, et tritavi, fidelibus suis tradidit eas in possessiones sempiternas: fecit enim hoc diu tempore.* Tegan. *de gestis* Ludovici Pii.

(b) *Hinc libertates, hinc publica in propris usibus distribuere suasit.* Nitardo. lib. IV, sul fine.

(c) *Rempublicam penitus annullavit.* Ivi.

(d) Vedi il lib. XXX, *cap.* XIII.

(e) *Incmaro.* Lettera I, a *Luigi il Balbo.*

vasi la sicurezza, se non a forza d'oro: quando potevansi distruggere i Normanni (f), si lasciavan fuggire per danaro; ed il primo consiglio che diede *Incmaro* a *Luigi il Balbo* si fu ch'ei chiedesse in un'assemblea il modo di sostener le spese della sua casa.

CAPITOLO XXIII.

Continuazione del medesimo soggetto.

Ebbe motivo il clero di pentirsi della protezione da esso accordata a'figliuoli di *Luigi il Buono*. Non aveva questo sovrano, come dicemmo, dato mai (a) precezioni di beni di chiesa a'laici: ma non andò guari, che *Lotario* in Italia e *Pipino* nell'Aquitania abbandonassero il piano di *Carlo Magno*, e quello riassumessero di *Carlo Martello*. Ricorsero gli ecclesiastici all'imperadore contro i suoi figliuoli: ma essi stessi avevano indebolita quell'autorità che imploravano. In Aquitania si ebbe qualche condiscendenza, ma in Italia non si ubbidì.

Le guerre civili che avevano tenuta inquieta la vita di *Luigi il Buono*, furono il germoglio di quelle che insorsero dopo la sua morte. I tre fratelli *Lotario*, *Luigi* e *Carlo* si studiarono ciascuno di guadagnare i grandi al proprio partito e di farsi delle creature. Donarono a quei tali che seguir li vollero, precezioni di beni di chiesa; e per guadagnare la nobiltà, essi le diedero in mano il clero. Ricavasi dai capitolari (b), che questi principi furono costretti a cedere al-

(f) Vedi il frammento della cronaca del monastero di san *Sergio* d'Angers, nel *Duchesne*, tomo II, *pag.* 401.

(a) Veggasi ciò che dicono i vescovi nel sinodo dell'anno 846, *apud Teudonis villam*, art 4.

(b) Vedi il sinodo dell'anno 845, *apud Teudonis Villam* art. 3 e 4, che descrive egregiamente lo stato delle cose: come anche quel-

l'importunità delle istanze, e che assai fiate si carpì loro ciò che non avrebbero voluto accordare: vi si vede, come il clero credevasi oppresso più dai nobili che dai re. Apparisce altresì, che *Carlo il Calvo* (c) fu quegli che più d'ogni altro investì il patrimonio del clero, o perchè fosse più d'ogni altro sdegnato contr'esso, come che aveva a sua occasione degradato il padre suo, o perchè più ne temesse. Comunque ciò sia, veggonsi ne'capitolari continui contrasti (d) fra il clero, il quale ridomandava i propri beni, e la nobiltà che ricusava, che eludeva o che differiva a renderli; ed il re fra questi due.

E' uno spettacolo degno di compassione il vedere lo stato delle cose di quei tempi. Mentre che *Luigi il Buono* faceva alle chiese immensi doni de' propri dominj, i costui figliuoli distribuivano a'secolari i beni del clero. Con frequenza quel-

---

lo dell'anno medesimo tenuto nel palagio di Vernes, art. 12, ed il sinodo di Beauvais pure dello stesso anno, art. 3, 4 e 6, ed il capitolare in *Villa Sparnaco*, dell' anno 846, art. 20, e la lettera, che i vescovi convocati in Rheims scrissero l'anno 858 a *Luigi il Germanico*, art 8.

(c) Vedi il capitolare in *Villa Sparnaco* dell'anno 846. La nobiltà aveva irritato il re contro i vescovi a segno che li cacciò dall'assemblea: si scelsero alcuni canoni de' sinodi, e si fece loro intendere, che sarebbero i soli che si osserverebbero. Si accordò loro quel solo che non si poteva loro in modo alcuno negare. Vedi gli art. 20, 21 e 22. Vedi anche la lettera che scrissero i vescovi convocati l'anno 858 a *Luigi il Germanico*, art 8, e l'editto di Pisti dell'anno 854, art. 5.

(d) Vedi lo stesso capitolare dell' anno 846, in *Villa Sparnaco*. Vedi altresì, il capitolare dell'assemblea tenuta *apud Marsnam* l'anno 847, art. 4, in cui il clero si ristrinse a chiedere d'essere rimesso in possesso di tutto quello che godeva sotto *Luigi il Buono*. Vedi anche il capitolare dell'anno 51, *apud Marsnam*, art. 6 e 7, che sostiene la nobiltà ed il clero ne'loro possessi: e quello *apud Bonoilum* dell'anno 856, ch'è una rimostranza de' vescovi al re, del non essersi dopo tante leggi fatte, riparati i mali, e finalmente la lettera che scrissero a *Luigi Germanico* i vescovi radunati in Rheims l' anno 858, art. 8.

la stessa mano che fondava nuove abazie, spogliava le antiche. Il clero aveva uno stato vagante. Se gli toglieva; riacquistava: ma sempre la corona perdeva.

Verso il fine del regno di *Carlo il Calvo*, e dopo di questo regno, non vi fu briga rispetto a' contrasti del clero e de' secolari intorno alla restituzione de' beni della chiesa. Non lasciarono i vescovi di tuttora lagnarsi nelle loro rappresentanze a *Carlo il Calvo*, come ricavasi dal capitolare dell'anno 856, e dalla lettera scritta (e) da' medesimi a *Luigi il Germanico* l'anno 858: ma essi proponevano cose tali, e domandavano promesse tante volte andate al vento, che apparisce, che non si promettevano punto di ottenerle.

D'altro più non si trattò (f), salvo che di riparare in generale i torti fatti nella chiesa e nello stato. S'impegnavano i re di non togliere a' leudi i loro uomini liberi, e di non accordare più i beni ecclesiastici con precezioni (g): di modo che parve, che il clero ed i nobili avessero interesse reciproco.

Le strane devastazioni fatte da' Normanni, come additai, molto contribuirono a far cessare si fatti contrasti.

I re ogni giorno più o meno accreditati, e pei motivi già esposti, e per quelli che andrò esponendo, s'immaginarono di non aver altro partito a cui appigliarsi, che di porsi nelle mani degli ecclesiastici. Ma il clero aveva indeboliti i re, ed i re avevano indebolito il clero.

Indarno *Carlo il Calvo* ed i successori di lui chiamarono il clero per sostenere lo stato ed impedirne la caduta (h): in-

---

(e) Art. 8.

(f) Vedi il capitolare dell'anno 851, art. 6 e 7.

(g) *Carlo il Calvo*, nel sinodo di Soissons dice, che „ aveva promesso a' vescovi di non dar più precezioni di beni ecclesiastici „ Capitolare dell'anno 853, art. 11, edizione del *Baluzio*, tomo II, *pag*. 56.

(h) Vedi in *Nitardo*, lib. iv., come dopo la fuga di *Lotario*, i re *Luigi* e *Carlo* consultarono i vescovi per sapere, se potessero pren-

darno servironsi del rispetto (i) avuto dai popoli per questo corpo, per conservare quello che aver si doveva per essi: indarno cercarono di dare dell'autorità alle loro leggi (k) coll'autorità de'canoni; indarno unirono le pene ecclesiastiche (l) alle civili: indarno per contrappesare l'autorità del conte, dierono (m) a ciascun vescovo la qualità di loro legato nelle province: riuscì impossibile al clero il rimediare al male da se fatto; ed una strana sventura, di cui faró fra poco parola, gettò a terra la corona.

---

dere e dividere il regno che aveva abbandonato. In fatti, siccome i vescovi formavano fra essi un corpo più unito dei leudi, tornava conto a questi principi d'assicurare i loro diritti con una risoluzione de' vescovi, i quali potessero impegnare tutti gli altri signori a seguirli.

(i) Veggasi il capitolare di *Carlo il Calvo* apud *Saponarias*, dell'anno 859, art. 3. » *Venillon*, che io aveva fatto arcivescovo di » Sens, mi ha consacrato; ed io non doveva esser cacciato dal re» gno da veruno, *saltem sine audientia, et iudicio episcoporum, quorum* » *ministerio in regem sum consecratus, et qui throni* Dei *sunt dicti, in* » *quibus* Deus *sedet, et per quos sua decernit iudicia: quorum paternis* » *correctionibus et castigatoris iudiciis me subdere fui paratus, et in prae*» *senti sum subditus*.

(k) Vedi il capitolare di *Carlo il Calvo de Carisiaco*, dell'anno 857, ediz. del *Baluzio*, tomo II, *pag*. 88, art. 1, 2, 3, 4, e 7.

(l) Vedi il sinodo di Pisti dell'anno 862, art. 4, ed il capitolare di *Carlo Magno* e di *Luigi* II, apud *Vernis palatium*, dell'anno 883, art. 4 e 5.

(m) Capitolare dell'anno 785, sotto *Carlo il Calvo in synodo Pontigonensi*, ediz. del *Baluzio*, art. 12.

CAPITOLO XXIV.

Che gli uomini liberi divennero capaci di posseder feudi.

Dicemmo, che gli uomini liberi si portavano alla guerra sotto il loro conte, ed i vassalli sotto il loro signore. Questo faceva, che gli ordini dello stato si bilanciassero gli uni gli altri; e tuttochè i feudi avessero sotto di se de' vassalli, potevano esser tenuti a segno dal conte, il quale trovavasi alla testa di tutti gli uomini liberi della monarchia.

Da principio (a) questi uomini liberi non poterono raccomandarsi per un feudo, ma loro venne permesso in progresso di tempo; ed io rinvengo, che tal cambiamento seguì nel tempo che scorse dal regno di *Gontrano* fino a quello di *Carlo Magno*. Lo provo col confronto che può farsi del trattato di *Andely* (b) seguito fra *Gontrano*, *Childeberto* e la regina *Brunechilde*, e colla divisione fatta da *Carlo Magno* (c) a' suoi figliuoli, e con una simigliante divisione fatta da *Luigi il Buono*. Contengono questi tre atti, disposizioni a un di presso simili rispetto a' vassalli; e siccome vi si regolano i punti medesimi, e presso a poco nelle medesime circostanze, così lo spirito e la lettera di questi tre trattati, si trovano a tal riguardo pressochè i medesimi.

Ma rispetto a ciò che riguarda gli uomini liberi, vi si osserva una differenza formale. Non dice il trattato d' *Andely*, che potessero raccomandarsi per un feudo, dove per lo

---

(a) Vedi il da me detto qui innanzi nell'ultimo cap. del libro xxx. verso il fine.

(b) Dell'anno 587, in *Gregorio di Tours*, l. ix.

(c) Vedi il capitolo seguente, dove ho parlato più a lungo di queste divisioni, e le note ivi citate.

contrario nelle divisioni di *Carlo Magno* e di *Luigi il Buono* si tròvano alcuné clausole espresse, perchè vi si possano raccomandare; il che fa vedere, come dopo il trattato d'*Andely* s'introdusse un uso nuovo, per cui gli uomini liberi erano divenuti capaci di questa grande prerogativa.

Ciò dovette seguire allorchè *Carlo Martello* avendo distribuiti a'suoi soldati i beni della chiesa, e dati avendoli parte in feudo, e parte in allodio, seguí una specie di rivoluzione nelle leggi feudali. E' verisimile che i nobili i quali già possedevano feudi, trovassero più vantaggioso il ricevere i nuovi doni in allodio, e che gli uomini liberi si riputassero anche più fortunati a riceverli in feudo.

CAPITOLO XXV.

Cagione principale dell'indebolimento della seconda stirpe.

Cambiamento negli allodii.

Carlo Magno nella divisione, di cui ho fatta parola (a) nel precedente capitolo, dispose, che dopo la sua morte gli uomini di ciascun re ricevessero benefizi nel regno del loro re, e non in quello d'un altro (b): e che per lo contrario si conserverebbero i suoi allodii in qualunque regno. Ma egli aggiunge (c), che ogni uomo libero, dopo la morte del signor suo potrebbe raccomandarsi per un feudo in quello de'tre regni in cui egli volesse, non altrimenti che quel tale che non fosse stato mai addetto ad alcun signore. Le stesse disposi-

(a) Dell'anno 806, fra *Carlo Pipino* e *Luigi*. È riferito dal *Goldasto* e dal *Baluzio*, tom. I, pag. 439.

(b) Artic. 9, pag. 443. Questo s'uniforma al trattato d'Andely in *Gregorio di Tours*, lib. IX.

(c) Artic. 10. E non si parla di questo nel trattato d'Andely.

zioni si trovano nella divisione (d), che fece a' suoi figliuoli l'anno 817, *Luigi il Buono.*

Ma sebbene gli uomini liberi si raccomandassero per un feudo, non ne veniva però indebolita la milizia del conte. Bisognava che l'uomo libero perpetuamente contribuisse pel proprio allodio, e che preparasse persone che ne facessero il servigio, a ragione d'un uomo per ogni quattro abitazioni: o pure, ch'ei preparasse un uomo, il quale per esso servisse il feudo: ed essendosi intorno a ciò introdotti alcuni abusi, vennero corretti, come si ricava dalle costituzioni di *Carlo Magno* (e), e da quella di *Pipino* re d'Italia (f), che a vicenda si spiegano.

Verissimo si è, che la battaglia di Fontenay cagionasse, come hanno detto gli storici, la rovina della monarchia: ma mi si permetta di dare un'occhiata alle funeste conseguenze di quella giornata.

Alcun tempo dopo di tal battaglia i tre fratelli *Lotario*, *Luigi* e *Carlo* fecero un trattato (g), in cui trovo alcune clausole, le quali dovettero cangiar presso i Francesi tutto lo stato politico.

Nell'annunciazione (h) che *Carlo* fece al popolo della

(d) Nel *Baluzio*, tomo I, pag. 274. *Licentiam habeat uniquisque liber homo, qui seniorem non habuerit, cuicumque ex his tribus fratribus voluerit, se commendandi*; art. 9. Vedi anche la divisione fatta dal medesimo imperadore l'anno 837, art. 6, edizione del *Baluzio*, pag. 686.

(e) Dell'anno 811, ediz. del *Baluzio*, tomo I, p. 485, art. 7 e 8, e quella dell'anno 812, ivi, p. 490, art. 1. *Ut omnis liber homo, qui quatuor mansos vestitos de proprio suo, sive de' alicuius beneficio, habet, ispe se praeparet, et ipse in hostem pergat, sive cum seniore suo, etc.* Vedi anche il capitolare dell'anno 807, ediz. del *Baluzio*, t. I, p 458.

(f) Dell'anno 793, inserita nella legge de' Longobardi, lib. III. tit. 9, cap. IX.

(g) Nell'anno 847, riferito da *Auberto le Mire* e dal *Baluzio*, tomo II, pag. 42. *Conventus apud Marsnam.*

(h) *Adnuntiatio.*

parte di questo trattato, che spettava ad esso, dice, che (i) ogni uomo libero potrebbesi eleggere per signore chiunque volesse, o il re o gli altri signori. Prima di questo trattato poteva l'uomo libero raccomandarsi per un feudo: ma il suo allodio restava sempre sotto l'immediata potestà del re, vale a dire sotto la giurisdizione del conte; nè dipendeva dal signore, a cui erasi raccomandato, se non per ragione del feudo che ne aveva ottenuto. Dopo questo trattato fu in arbitrio d'ogni uomo libero di sottoporre il proprio allodio al re o ad altro signore a suo senno. Non si parla di coloro i quali si raccomandavano per un feudo, ma bensí di quelli che mutavano in feudo il loro allodio, ed uscivano, per dir così, della giurisdizione civile per entrare sotto la potestà del re, o di quel tal signore che volessero scegliersi.

Quindi quei tali che prima si trovavano meramente sotto la regia potestà, come uomini liberi sotto il conte, divennero insensibilmente vassalli gli uni degli altri, avvegnachè ogni uomo libero sceglier potesse per signore chiunqne volesse, o il re o uno degli altri signori.

2. Che se un uomo cambiasse in feudo una terra ch'ei possedeva in perpetuo, questi nuovi feudi non potessero più essere a vita. Così veggiamo un istante dopo una legge generale (k) per dare i feudi a'figliuoli del possessore; è questa di *Carlo il Calvo*, uno dei tre sovrani che contrattarono.

Quello che dicemmo della libertá ch'ebbero tutti gli uomini della monarchia, dopo il trattato de'tre fratelli, d'eleggere per signore chi essi volessero, o il re o gli altri signori, vien confermato dagli atti seguiti dopo quel tempo.

Sotto *Carlo Magno* (l), allorchè un vassallo ricevuto a-

(i) *Ut unisquisque liber homo in nostro regno seniorem, quem voluerit, in nobis et in nostris fidelibus accipiat*, art. 2, dell'annunciazione di *Carlo*.

(k) Capitolare dell'anno 877. tit, 53, art. 9 e 10 apud *Carisiacum: Similiter et de nostris vassallis faciendum est etc.* Questo capitolare si riferisce ad un altro dell'anno stesso, e dello stesso luogo, art. 3.

(l) Capitolare d'Aquisgrana dell'anno 813, art. 16. *Quod nullus*

veva una cosa da un signore, fosse ella ben anche del valore d'un soldo, non poteva più abbandonarla. Ma sotto *Carlo il Calvo* poterono i vassalli (m) impunemente seguire i loro interessi o il loro capriccio: e questo principe spiegasi intorno a ciò con tal forza, che sembra, che gl'inviti piuttosto a godere sí fatta libertà, che a ristringerla. Al tempo di *Carlo Magno* erano i benefizi più personali che reali: in progresso divennero più reali che personali.

CAPITOLO XXVI.

Cambiamenti ne'feudi.

Non seguirono minori cambiamenti ne'feudi che negli allodii. Ricavasi dal capitolare (a) di Compiegne fatto sotto il re *Pipino*, che quegli stessi, a'quali dava il re un benefizio, davano una porzione del benefizio medesimo a diversi vassalli; ma tali porzioni non erano distinte dal tutto. Il re le toglieva, quando toglieva il tutto: ed alla morte del leudo, il vassallo veniva pure a perdere il suo suffeudo: veniva un nuovo beneficiario, il quale stabiliva di pari nuovi suffeudatari. Quindi il suffeudo non dipendeva dal feudo, ma ne dipendeva la persona. Per una parte il sotto vassallo ritornava al re, perchè non era addetto per sempre al vassallo, e tornava di pa-

---

seniorem suum dimittat, postquam ab eo acceperit valente solidum unum. Ed il capitolare di *Pipino* dell'anno 783, art. 5.

(m) Vedi il capitolare de *Carisiaco*, dell'anno 856, art. 10 e 13, ediz. del *Baluzio*, tomo II, *pag.* 83, in cui il re ed i signori ecclesiastici e secolari convennero di questo. *Et ei aliquis de vobis sit, cui suus senioratus non placet, at illi simulat, ad alium seniorem, melius quam ad illum acaptare possit, veniat adillum, et ipse tranquillo et pacifico animo donet illi commeatum . . . et quod* Deus *illi cupierit, ut ad alium seniorem acaptare potuerit, pacifice habeat.*

(a) Dell'anno 757, art. 6, ediz., del *Baluzio* pag. 181.

ri al re il suffeudo, perchè era il feudo stesso, e non giá una dipendenza del feudo.

Tale era il sottovassallaggio, allorchè i feudi erano ammovibili: tale era altresí, mentre i feudi furono a vita. Questo ebbe a cangiarsi quando i feudi passarono agli eredi, e che vi passarono nel modo stesso i suffeudi. Quello che dipendeva dal re immediatamente, dipendettè soltanto mediatamente; e la potestà regia trovossi, per così esprimermi, arretrata d'un grado, talora di due, e con frequenza di vantaggio.

Si vede ne'libri feudali (b), che quantunque i vassalli del re dar potessero in feudo, cioè in suffeudo del re, nulladimeno questi suffeudatari o sottovassalli non potevano nel modo medesimo dare in feudi; di modo chè si potevano sempre riprendere ciò che avevano dato. Per altro, concessione sì fatta non passava a'figliuoli, come i feudi, perchè non era riputata fatta secondo la legge feudale.

Se paragonisi lo stato in cui trovavasi il sottovassallaggio nel tempo in cui i due senatori milanesi scrivevano questi libri, con quello in cui si trovava al tempo del re *Pipino*, troveremo, che i suffeudi conservarono più lungamente (c) che i feudi la loro natura primitiva.

Ma quando scrissero questi senatori, si erano poste eccezioni sì generali a questa regola, che avevanla, quasi dissi, distrutta. Imperciocchè se quel tale (d) che aveva ricevuto in feudo dal picciolo sottovassallo, l'avesse seguito in Roma in una spedizione, veniva ad acquistare tutti i diritti del vassallo: di pari, se avesse dato del danaro al picciol sottovassallo per ottenere il feudo, questi non glielo poteva togliere, nè impedire ch'ei lo lasciasse al figliuolo fino a che non gli avesse restituito il suo danaro. Finalmente questa regola (e) nel senato di Milano non era più osservata.

(b) Lib. I, *cap.* I.
(c) Almeno in Italia ed in Germania.
(d) Lib I, de'feudi, cap. I.
(e) *Ivi.*

CAPITOLO XXVII.

Altro Cambiamento seguito ne' feudi

Al tempo di *Carlo Magno* (a) era altri obbligato sotto gravissime pene a portarsi alla convocazione per qualsivoglia guerra: non si ammettevano scuse; ed il conte stesso, che ne avesse esentato alcuno, sarebbe stato punito. Ma il trattato de' tre fratelli (b) pose sopra di ciò tal restrizione (c), che tolse, per dir così, dalle mani del re la nobiltà: altri non fu più tenuto a seguire il re alla guerra, se non se quando questa fosse difensiva. Nelle altre era libero o seguire il suo signore, o accudire a' suoi affari. Questo trattato si riferisce ad un altro fatto (d) cinque anni prima fra i due fratelli *Carlo il Calvo* e *Luigi* re di Germania, in vigor del quale dispensarono questi due fratelli i loro vassalli dal seguirli alla guerra, in evento che l'uno contro l'altro tentassero alcuna impresa: cosa che giurarono i due principi, e che giurar fecero a' due eserciti.

La morte di centomila francesi nella battaglia di Fontenay fece pensare a quella nobiltà (e) che ancora restava, che per le private risse de' suoi re intorno alla loro divisione, sarebbesi alla per fine distrutta; e che la loro ambizione e gelosia farebbe versare tutto quel sangue che pur rimaneva. Fu fatta questa legge, che la nobiltà non verrebbe astretta a segui-

(a) Capitolare dell'anno 802, art. 7, dell'ediz. del *Baluzio* pag. 365.

(b) Apud *Marsnam* l'anno 847, ediz. del *Baluzio*, pag. 42.

(c) *Volumus, ut cuiuscumque nostrum homo in cuiuscumque regno sit, cum seniore suo in hostem, vel aliis suis utilitatibus pergat, nisi talis regni invasio quam* Lantuveri *dicunt, quod absit, acciderit, ut omnis populus illius regni ad eam repellendam communiter pergat*, art. 5, *ivi*, p. 44.

(d) Apud *Argentoratum*, nel *Baluzio*, capitolari, tom. II, pag. 39.

(e) In fatti la nobiltà fu quella che fece questo trattato. Vedi *Nitardo*, lib. IV.

re i principi alla guerra, se non se quando si trattasse di difender lo stato da una straniera invasione. Questa fu in vigore (f) per più secoli.

CAPITOLO XXVIII.

Cambiamenti eseguiti ne' grandi uffizi e ne' feudi.

Pareva che tutto fosse investito da un vizio particolare e nel tempo medesimo si corrompesse. Dissi, come ne' primi tempi molti feudi venivano alienati in perpetuo; ma erano questi casi particolari, ed i feudi generalmente conservavano sempre la propria loro natura; e se la corona aveva perduti de' feudi, ne aveva sostituiti de' nuovi. Dissi parimente, che la corona non aveva mai alienati i grandi uffizi in perpetuo (a).

Ma *Carlo il Calvo* fece un regolamento generale che riguardò egualmente ed i grandi uffizi ed i feudi; stabilì egli ne' suoi capitolari, che le contee (b) verrebbero conferite ai figliuoli del conte, e volle che tal regolamento avesse vigore anche pei feudi.

Vedremo pur ora come questo regolamento ricevesse una maggiore estensione, di modo che i grandi uffizi ed i feudi

---

(f) Vedi la legge di *Guido* re de' Romani fra quelle che furono aggiunte alla legge Salica, ed a quella de' Longobardi, tit. 6, §. 2, nell'*Echard*.

(a) Alcuni scrittori hanno detto, che la contea di Tolosa era stata donata da *Carlo Martello*, e che passasse da erede in erede fino all'ultimo *Raimondo*: ma, se è vero, fu questo, effetto d'alcune circostanze che poterono impegnare ad eleggere i conti di Tolosa fra i figliuoli dell'ultimo possessore.

(b) Vedi il suo capitolare dell'anno 877. tit. 53, art. 9 e 10, apud *Carisiacum*. Questo capitolare si riferisce ad un altro dell' anno stesso e del medesimo luogo, art. 3.

passarono a' parenti più lontani. Da ció avvenne, che la maggior parte de' signori i quali dipendevano immediatamente dalla corona, ne dipendessero mediatamente. Questi conti che amministravano un tempo la giustizia ne' tribunali del re, questi conti che conducevano alla guerra gli uomini liberi, trovaronsi fra il re ed i suoi uomini liberi; e la potestà trovossi ancora arretrata d' un grado.

Vi è di vantaggio: apparisce da' capitolari (c), che i conti avevano de' benefizi annessi alle loro contee e de' vassalli sott' essi. Quando le contee furono ereditarie, questi vassalli del conte non furono più i vassalli immediati del re, ed i benefizi annessi alle contee non furono più i benefizi del re: più potenti divennero i conti, poichè i vassalli che già avevano, li misero in istato d' acquistarne degli altri.

Per comprendere a dovere l' indebolimento che ne seguí sul fine della seconda stirpe, basta vedere ciò che avvenne sul principiar della terza, in cui mise in disperazione i grandi vassalli la moltiplicazione de' suffeudi.

Ell' era un' usanza del regno (d), che quando i primogeniti avevano assegnate delle porzioni a' loro cadetti, questi ne rendessero omaggio al primogenito, di modo che il signor dominante non li tenesse più che in suffeudo. *Filippo Augusto*, il duca di Borgogna, i conti di Nevers, di Bologna, di san *Paolo,* di Dampierre ed altri signori, dichiararono (e) che quindi innanzi, o che il feudo fosse diviso per successione o in altro modo, il tutto dipenderebbe sempre dal medesimo signore, senz' alcun signore intermedio. Questo editto non fu osservato generalmente: imperciocchè, co-

(c) Il capitolare III, dell' anno 812, art. 7, e quello dell'anno 915. art. 6, sopra gli Spagnuoli: la raccolta de' capitolari, libro V, art. 228, ed il capitolare dell' anno 869, art. 2, e quello dell'anno 877, art. 13, ediz del *Baluzio*.

(d) Come apparisce da *Ottone di Frisinga*, delle gesta di *Federico*, lib. II, cap. XXIX.

(e) Vedi l'editto di *Filippo Augusto* dell'anno 1209, nella nuova raccolta.

me dissi altrove, in quei tempi riusciva impossibile il fare editti generali: ma molte delle nostre costumanze sopra questo si regolarono.

CAPITOLO XXIX.

Della natura de' feudi dopo il regno di Carlo il Calvo.

Dissi come volle *Carlo il Calvo*, che quando il possessore d'un grande uffizio, e d'un feudo lasciasse, morendo, un figliuolo, gli fosse assegnato l' uffizio o il feudo. Sarebbe malagevole il tener dietro al progresso degli abusi che ne nacquero, e dell'estensione che venne data a questa legge in ciascun paese. Trovo ne' libri (a) de' feudi, che sul principio del regno dell' imperadore *Corrado II*, i feudi ne' paesi del suo dominio non passavano a' nipoti: passavano soltanto a quello fra i figliuoli (b) dell' ultimo possessore che fosse stato eletto dal signore: così i feudi furono dati per una specie d' elezione che fece il signore fra' suoi figliuoli.

Nel capitolo XVII di questo libro spiegai, come nella seconda stirpe la corona si trovasse per certi riguardi elettiva, e per certi altri ereditaria. Era ereditaria, perchè sempre si prendevano i re da questa stirpe: lo era altresì, perchè succedevano i figliuoli: era poi elettiva, perchè il popolo sceglieva fra i figliuoli. Siccome le cose vanno sempre di prossimo in prossimo, e che una legge politica ha sempre rapporto ad un'altra legge politica, si osservò (c) per la successione dei feudi, lo stesso spirito che si era osservato per la successione alla corona. Quindi i feudi passarono a' figliuoli

---

(a) Lib. I, tit. 1.

(b) *Sic progressum est, ut ad filios deveniret, in quem dominus hoc vellet beneficium confirmare*, ivi.

(c) Almeno in Italia ed in Germania.

e per diritto di elezione e per diritto di successione, ed ogni feudo ebbe a trovarsi, come la corona, elettivo ed ereditario.

Simigliante diritto d'elezione nella persona del signore non sussisteva (d) nel tempo degli autori (e) de' libri feudali, ivale a dire, sotto il regno dell'imperadore *Federico* I.

CAPITOLO XXX.

Continuazione del medesimo soggetto.

Leggesi ne' libri de' feudi, che quando (a) l'imperadore *Corrado* partì per Roma, i fedeli che si trovavano al suo servigio, lo pregarono di fare una legge, perchè i feudi i quali passavano a' figliuoli, passassero anche a' nipoti, e che colui, l fratello del quale fosse morto senza eredi legittimi, succeder potesse al feudo che fosse appartenuto al padre loro comune: tutto ciò venne accordato.

Vi si aggiunge (e convien ridursi a memoria, che quelli i quali parlano, vivevano (b) al tempo dell'imperadore *Federico I*) « Che gli antichi giureconsulti (c) avevano sempre « tenuto, che la successione de'feudi in linea collaterale non « passasse più in lá de' fratelli germani; tuttochè in tempi « moderni si fosse innoltrata fino al settimo grado, come « pel nuovo diritto era stata innoltrata in linea diretta fino « all'infinito ». In questa guisa appunto ricevè tratto tratto delle estensioni la legge di *Corrado*.

(d) *Quod hodie ita stabilitum est, ut ad omnes aequaliter veniat,* libro I, De'feudi, tit. I.

(e) *Gerardus Niger, et Aubertus de Orto.*

(a) Lib. I, De' feudi, tit. I.

(b) Il *Cuiacio* l'ha provato ottimamente.

(c) Lib. I, De' feudi, tit. I.

Supposto tutto il divisato sinora, la semplice lettura della storia di Francia farà vedere, come la perpetuità de' feudi si stabilì piuttosto in Francia che in Germania. Quando cominciò a regnare l'imperadore *Corrado II*, l'anno 1024, in Germania le cose si trovavano com'erano già in Francia nel regno di *Carlo il Calvo*, il quale cessò di vivere l'anno 877. Ma in Francia dopo il regno di *Carlo il Calvo* seguirono mutazioni tali, che *Carlo il Semplice* non potè disputare ad una famiglia forestiera i suoi incontrastabili diritti all'impero; e che finalmente al tempo d' *Ugo Capeto* la famiglia regnante spogliata di tutti i suoi dominj non potè nè pure sostener la corona.

La debolezza di mente di *Carlo il Calvo* mise in Francia una egual debolezza nello stato. Ma siccome *Luigi il Germanico* suo fratello, ed alcuni di coloro che gli succedettero, furono dotati di più eminenti qualità, così ebbe a sostenersi più lungamente la forza del loro stato.

Che dico io mai? Può darsi, che il flemmatico temperamento, e se oso dirlo, l'immutabilità di mente della nazione alemanna resistesse più lungo tempo di quello della nazion francese a quella disposizione di cose, la quale faceva che i feudi come per una tendenza naturale si perpetuassero nelle famiglie.

Aggiunto, che il regno d'Alemagna non fu devastato, e quasi dissi distrutto, come lo fu quello di Francia da quel genere particolare di guerra che gli fecero i Normanni ed i Saraceni. Vi erano in Germania meno ricchezze, meno città da saccheggiare; meno spiagge da scorrere, più paludi da superare, più boscaglie da penetrare. I principi che non videro lo stato vicino a cadere ad ogni istante, ebbero meno bisogno de' loro vassalli, che è quanto dire, ne dipendettero meno. Ed è probabile, che se gl'imperadori di Germania non fossero stati obbligati d'andare a farsi incoronare a Roma e di fare continue spedizioni nell'Italia, i feudi avrebbero conservata presso di loro più lungo tempo la loro natura primitiva.

CAPITOLO XXXI.

Come uscisse l'impero della famiglia di CARLO MAGNO.

L'impero, il quale in pregiudizio del ramo di *Carlo il Calvo* era già stato conferito a' bastardi (a) di quello di *Luigi il Germanico*, passò ancora in una famiglia forestiera coll'elezione di *Corrado* duca di Franconia l'anno 912. Il ramo che regnava in Francia e che a stento disputar poteva villaggi, trovavasi molto meno in grado di disputar l'impero. Abbiamo un concordato seguito fra *Carlo il Semplice* e l'imperadore *Arrigo I*, ch'era succeduto a *Corrado*. Addimandavasi il patto di *Bonn* (b). I principi si portarono sopra una nave che si era posta nel mezzo del Reno, e si giurarono un'eterna amistà. Fu adoperato un mezzo termine molto buono. *Carlo* assunse il titolo di re della Francia occidentale, ed *Arrigo* quello di re della Francia orientale. *Carlo* contrattò col re di Germania, e non coll'imperadore.

(a) *Arnoldo*, ed il figliuolo di lui *Luigi* IV.

(b) Dell'anno 926, riferito da *Auberto le Mire*, *Cod. donationum piarum*, cap. XXVII.

CAPITOLO XXXII.

*Come passasse la corona di Francia nella famiglia d'*UGO CAPETO.

L'eredità de'feudi, e lo stabilimento generale de'suffeudi estinsero il governo politico, e vennero a formare il governo feudale. In vece di quella innumerabil turba di vassalli che avevano avuti i re, n'ebberò soltanto alcuni dai quali gli altri dipendettero. I re non ebbero quasi più autorità diretta: una potestà, che doveva passare per tante altre potestà, e per potestá così grandi, si fermò o dileguossi prima di arrivare al suo termine. Vassalli così potenti più non obbedirono, e per non più obbedire servironsi anche de'loro sottovassalli. I re spogliati dei dominj loro, ridotti alla città di Rheims e di Laon, rimasero alla loro discrezione. L'albero dilatò soverchio i suoi rami, ed il tronco si inaridì. Trovossi il regno senza dominio, siccom'è al presente l'impero. Si conferì la corona ad uno de'vassalli più potenti.

I Normanni devastavano il regno; venivano sopra specie di zattere o sopra picciole barche; entravano per l'imboccatura de'fiumi, li rimontavano e devastavano da ambe la parti il paese. Le città d'Orleans (a) e di Parigi troncavano il corso a questi malandrini, sicchè non potevano innoltrarsi nè per la Senna, nè per la Loira. *Ugo Capeto*, che queste due città possedeva, teneva in mano le due chiavi degli sventurati avanzi del regno: se gli conferì una corona ch'egli solo era in grado di difendere. In questa guisa appunto venne di poi conferito l'impero alla famiglia che tiene immobili le frontiere de'Turchi.

(a) Vedi il capitolare di *Carlo il Calvo* dell'anno 877, apud *Carisiacum*, intorno all'importanza di Parigi, di san Dionigi, e de'castelli posti sulla Loira in quei tempi.

Uscito era l'impero della famiglia di *Carlo Magno* nel tempo, che l'ereditá de'feudi non si stabiliva se non come una condiscendenza. Anche più tardi venne in uso la medesima fra'Tedeschi (b), di quello che presso i Francesi; ciò fece, che l'impero considerato come un feudo, si rendesse elettivo. Per lo contrario, quando la corona di Francia uscì della casa di *Carlo Magno*, in questo regno i feudi erano realmente ereditari: lo fu anche la corona come un gran feudo.

Del rimanente, assai male si fece a rigettare sul momento di quella rivoluzione tutti i cambiamenti ch'erano seguiti, o che di poi seguirono. Tutto si ridusse a due avvenimenti: si mutò la famiglia regnante, e la corona fu unita ad un gran feudo.

CAPITOLO XXXIII.

Alcune conseguenze della perpetuità de'feudi.

Segui dalla perpetuità de'feudi, che il diritto di maiorascato e di primogenitura si stabilisse presso i Francesi. Nella prima stirpe non se ne aveva idea (a): dividevasi la corona tra i fratelli; gli allodj nel modo stesso dividevansi; ed i feudi ammovibili, o vita durante, non essendo oggetto di successione, esser non potevano oggetto di divisione.

Nella seconda stirpe il titolo d'imperadore che aveva *Luigi il Buono*, e del quale onorò *Lotario* suo primogenito, gli fece immaginare di attribuire a questo principe una specie di superiorità sopra i suoi cadetti. I due re (b) dove-

(b) Vedi qui sopra il cap. XXX.

(a) Vedi la legge Salica, e la legge de' Ripuari al titolo degli allodj.

(b) Vedi il capitolare dell'anno 817, che contiene la prima divisione che fece fra'suoi figliuoli *Luigi il Buono*.

vano ogni anno portarsi a trovare l'imperadore, presentargli de' donativi, e da esso riceverne de' maggiori: dovevano conferir con esso intorno agli affari comuni. Questo appunto fece nascere in *Lotario* quelle pretensioni che gli riuscirono sí male. Allorchè *Agobardo* scrisse per questo principe (c), allegò la disposizione dello stesso imperadore, il quale associato aveva *Lotario* all'impero dopo d'aver consultato *Dio* con tre giorni di digiuno, colla celebrazione de' santi sagrifizi, con preci e con elemosine: che la nazione gli aveva fatto giuramento, nè poteva diventargli spergiura: che aveva spedito a Roma *Lotario* per esser dal pontefice confermato. Fa egli forza sopra le cose divisate, e non già sul diritto di maiorasco. Dice bensì, che l'imperadore aveva destinata pei cadetti una porzione, e che aveva anteposto il primogenito: questo era un dire ad un tempo stesso, che avrebbe potuto anteporre i cadetti.

Ma allorchè i feudi furono ereditari, si stabilì nella successione de' feudi il diritto di primogenitura, e per la medesima ragione in quella della corona, ch'era il feudo grande. Più non ebbe vigore l'antica legge che formava le divisioni: annesso essendo a' feudi un servizio, bisognava che il possessore si trovasse in grado di farlo. Si stabilì un diritto di primogenitura; e la ragione della legge feudale violentò quella della legge politica o civile.

Passando i feudi a' figliuoli del possessore, i signori perdevano la libertà di disporne; e per compensarsene stabilirono un diritto che fu denominato il diritto di riscatto, di cui parlano le nostre costumanze; il quale da prima pagossi in linea diretta e che per uso più non pagossi, se non se in linea collaterale.

Non fra guari i feudi trasferirsi poterono agli stranieri qual bene patrimoniale. Ciò fece nascere il diritto di laudemio, stabilito in quasi tutto il regno. Da principio questi diritti furono arbitrari; ma allorchè divenne generale la pratica

---

(c) Vedi le sue due lettere su tale oggetto, una delle quali ha il titolo *De divisione imperii*.

d'accordare queste permissioni, vennero fissati in ogni contrada.

Il diritto di riscatto doveva pagarsi in ogni cambiamento d'erede, e sui principj pagossi anche in linea diretta (d). La più generale costumanza avevalo fissato all'entrata d' un anno. Questo riusciva gravoso ed incomodo al vassallo, ed investiva, per così esprimermi, il feudo. Accadde con frequenza (e) nell'atto di omaggio, che il signore più non chiedesse pel riscatto, che una data somma di danaro, la quale pe'cambiamenti seguiti nelle monete è divenuta di niun momento: quindi al presente il diritto di riscatto trovasi quasi ridotto al nulla, mentre quello di laudemio si è nel suo total vigore conservato. Questo diritto non risguardando nè il vassallo nè i suoi eredi, ma essendo un caso accidentale che non dovevasi nè prevedere nè aspettare, non si fecero queste specie di stipulazioni, e si seguitò a pagare una data porzione del prezzo.

Allorchè i feudi erano a vita, poteva darsi una porzione del proprio feudo, per tenerla per sempre in suffeudo: sarebbe stata cosa incoerente, che un semplice usufruttuario avesse disposto della proprietà della cosa. Ma poichè divennero perpetui, fu ciò permesso (f) con alcune restrizioni che vi misero le costumanze (g); e questo chiamossi smembrare il proprio feudo.

Avendo la perpetuità de'feudi fatto fissare il diritto di riscatto, le donne poterono succedere ad un feudo in mancanza de' maschi. Conciossiachè dando il signore il feudo alla propria figlinola, veniva a moltiplicare i casi del suo diritto,

---

(d) Vedi l'editto di *Filippo Augusto*, del 1209, sopra i feudi.

(e) Trovansi nelle carte parecchie convenzioni, come nel capitolare di Vandome, ed in quello della badia di san *Cipriano* nel Poitou, di cui *M. Gallant* ha dati gli estratti alla pag. 55.

(f) Ma non potevasi accorciare il feudo, cioè, estinguerne una porzione.

(g) Le medesime fissarono una porzione, di cui si poteva disporne a talento.

poichè il marito pagar lo doveva come la moglie (h). Tal disposizione non poteva aver luogo per la corona: imperciocchè, siccome questa non dipendeva da alcuno, non poteva sopr'essa esservi diritto di riscatto.

La figliuola di *Guglielmo* V conte di Tolosa non succedette alla contea. In progresso, *Eleonora* succedette all'Aquitania, e *Matilde* alla Normandia: ed il diritto della successione delle figliuole parve sì bene assodato in quei tempi, che *Luigi il Giovane* dopo lo scioglimento del suo matrimonio con *Eleonora*, non esitò a restituirle la Guienna. Siccome questi due ultimi esempi seguirono di pochissimo tempo il primo, forz'è, che la legge generale, che chiamava le femmine alla successione dei feudi, siasi introdotta più tardi (i) nella contea di Tolosa, che nelle altre province del regno

La costituzione di diversi regni dell'Europa seguì lo stato attuale, in cui si trovavano i feudi ne'tempi ne' quali questi regni furono fondati.

Le femmine non succedettero nè alla corona di Francia, nè all'impero: perchè nello stabilimento di queste due monarchie le femmine non potevan succedere a'feudi: ma succedettero ne'regni, il cui stabilimento seguì quello della perpetuità de' feudi, come avvenne in quei regni fondati dalle conquiste de'Normanni, e in quelli fondati dalle conquiste fatte sopra i Mori: altri finalmente, che oltre i confini della Germania ed i tempi assai moderni, presero in qualche forma una seconda esistenza collo stabilimento del cristianesimo.

Quando i feudi erano ammovibili si conferivano a persone che fossero in istato di servirli, nè si trattava di minori: ma (k) poichè divennero perpetui, i signori presero il feudo

---

(h) Per ciò appunto il signore costringeva la vedova a rimaritarsi.

(i) La maggior parte delle grandi famiglie avevano le loro leggi particolari di successione. Veggasi ciò che dice intorno alla famiglia di *Berry* il *De la Thaumassiere*.

(k) Vedi nel capitolare dell'anno 877, apud *Carisiacum*, art. 3,

fino alla maggior etá, e per aumentare i loro proventi, o per far allevare il pupillo nell'esercizio delle armi. Questo è ciò appunto che le nostre costumanze chiamano la *Garde noble*, quale è fondata sopra tutt'altri principj, che quelli della tutela, e n'è totalmente distinta.

Quando i feudi erano a vita, altri raccomandavasi per un feudo: e la tradizione reale che facevasi collo scettro, confermava il feudo in quella stessa guisa che fa presentemente l'omaggio. Non veggiamo che i conti ed anche gl'inviati regj ricevessero nelle provincie gli omaggi; e sí fatta funzione non trovasi nelle commissioni di questi uffiziali, che ci hanno conservate i capitolari. Facevano bensì talora i medesimi prestare il giuramento di fedeltà (l) a tutti i sudditi: ma tal giuramento aveva che far sì poco con un omaggio della natura di quelli che furono di poi stabiliti, che in questi secondi il giuramento di fedeltà era un atto (m) unito all'omaggio che ora veniva dopo, ora precedeva l'omaggio, che non aveva luogo in tutti gli omaggi, che fu meno solenne dell'omaggio, e n'era tutt'altra cosa.

---

ediz. del *Baluzio*, tomo II, *pag.* 269, il momento in cui i re fecero amministrare i feudi per conservarli a'minori; esempio che venne seguito da'signori e diede l'origine a ciò che dicono i Francesi la *Garde noble*, il che significa *il diritto che ha un padre o una madre sopprayvivendo l'uno all'altro di godere de'beni de'loro figliuoli, pervenutigli da uno di essi già morto fino ad una certa età, col peso di pagare i debiti e di alimentarli, senza esser obbligati a renderne conto.*

(l) Se ne trova la formola nel capitolare II, dell'anno 802. Veggasi anche quello dell'anno 854, art 13 ed altri.

(m) Il *Du Cange* alla voce *Hominium*, pag 1163, ed alla voce *Fidelitas*, pag. 474, cita le carte degli antichi omaggi, in cui si trovano queste differenze, e numero grande d'autorità che si possono consultare Nell'omaggio, il vassallo poneva la mano in quella del signore, e giurava: il giuramento di fedeltà facevasi col giurare sui vangeli. L'omaggio si faceva ginocchione: in piedi il giuramento di fedeltà. Il solo signore ricever poteva l'omaggio, ma i suoi uffiziali potevano prendere il giuramento di fedeltà. Vedi *Litleton*, sezione 91 e 92. *Fede ed omaggio*, cioè Fedeltà ed omaggio.

I conti e gl'inviati regj facevano parimente alle occasioni (n) dare a' vassalli, la cui fedeltà era sospetta, una sicurtá che chiamavasi *Firmitas*; ma questa sicurtà non poteva essere un omaggio, mentre se la prestavano (o) i re fra di loro.

Che se l'abate *Suger* (p) parla d' una cattedra di *Dagoberto*, in cui, secondo le antiche memorie, solevano i re di Francia ricevere gli omaggi de' signori, è evidente ch' ei fa uso in questo luogo delle idee e del linguaggio del tempo suo.

Allorchè passarono i feudi agli eredi, la ricognizione del vassallo, la quale ne' primi tempi era semplicemente cosa occasionale, divenne un atto regolato: fu fatta in guisa più strepitosa: se le aggiunsero più formalitá, perchè doveva contener la memoria de' vicendevoli doveri del signore e del vassallo in tutte l'età.

Potrei credere che gli omaggi cominciassero a stabilirsi al tempo del re *Pipino*, che è appunto il tempo, in cui dissi essere stati dati in perpetuo molti benefizi: per altro lo crederei con del riguardo, e colla sola supposizione che gli autori degli antichi annali (q) de' Franchi non fossero ignoranti, i quali scrivendo le cerimonie dell' atto di fedeltà da *Tassilon* duca Baviera fatto a *Pipino*, parlassero (r) secondo gli usi che vedevano ai tempi loro praticarsi.

(n) Capitolare di *Carlo il Calvo* dell' anno 860, *post reditum a confluentibus*, art. 3, ediz. del *Baluzio*, pag. 145.

(o) *Ivi*, art. I,

(p) Lib. *De administratione sua*.

(q) Anno 757, cap. XVII.

(r) Tassillo *venit in vassalatico se commendans per manus sacramenta iuravit multa et innumerabilia, reliquiis sanctorum manus imponens, et fidelitatem promisit* Pipino. Parebbe, che in queste parole s'includesse un omaggio ed un giuramento di fedeltà. Vedi qui sopra la nota.

CAPITOLO XXXIV.

Continuazione del medesimo soggetto.

Quando ammovibili o vita durante erano i feudi, appartenevano soltanto alle leggi politiche; e per questo appunto sì poco si parla delle leggi feudali nelle leggi civili di quel tempo. Ma allorchè divennero ereditari, che si poteron donare, vendere, farne un legato, appartennero ed alle leggi politiche ed alle leggi civili. Il feudo considerato come un obbligo al servigio militare, spettava al diritto politico: considerato come un genere di bene esistente nel commercio, apparteneva al diritto civile. Ciò fece nascere le leggi civili sopra i feudi.

Essendo i feudi divenuti ereditari, le leggi risguardanti l'ordine delle successioni dovettero esser relative alla perpetuità de' feudi. Quindi malgrado le disposizioni del diritto romano e della legge (a) Salica, si stabilì quella regola del diritto francese, *le cose proprie non rimontano* (b). Bisognava che il feudo fosse servito; ma un avo, un fratello dell' avo sarebbero stati pel signore inetti vassalli: così una tal regola valse da prima pei soli feudi, come ci addita il *Boutillier* (c).

Essendo i feudi divenuti ereditari, i signori, i quali invigilar dovevano al servigio del feudo, pretesero che le femmine (d) le quali succeder dovevano al feudo, e credo talora

(a) Al tit. degli allodj.

(b) Lib. IV, *De feudis*, tit. 59.

(c) Somma rurale, lib. I, *tit.* 76, pag. 447.

(d) Secondo un editto di san *Luigi* del 1246, per confermare le costumanze d'Angiò e del Maine, quelli che avranno cura d' una fanciulla erede d'un feudo, daranno sicurtà al signore, che non si mariterà, se non se di suo consenso.

i maschi, non potessero unirsi in matrimonio, senza il consenso di quelli: di modo che i contratti matrimoniali divennero pei nobili una disposizione feudale ed una disposizione civile. In un atto somigliante fatto sotto gli occhi del signore, si fecero alcune disposizioni per la successione avvenire colla mira che il feudo potesse esser servito dagli eredi: quindi i soli nobili ebbero da principio la libertà di disporre delle successioni future per contratto matrimoniale, siccome osservarono (e) il *Boyero* e l'*Aufrerio* (f).

E' inutile il dire che l'azione di ritrarre per ragione di parentela fondata sopra l'antico diritto de' parenti, ch'è un mistero della nostra vecchia giurisprudenza francese, ch'io non ho agio di sviluppare, non può valere rispetto ai feudi, se non quando divennero perpetui.

Italiam, *Italiam* . . . . . . (g) Io termino il trattato sopra i feudi, ove lo cominciarono quasi tutti gli autori.

(e) Decisione 155, n. 8 e 204, n. 38.
(f) *In capell. Thol. decis.* 453.
(g) Eneide, lib. III, verso 523.

FINE.

INDICE DELLE MATERIE

CONTENUTE NELLO SPIRITO DELLE LEGGI.

Il numero romano indica il volume,
e l'arabo la pagina.

A

B.

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

T

U

P

W

Z

Fine del quarto ed ultimo Tomo.

INDICE

DEL QUARTO ED ULTIMO VOLUME.

LIBRO TRENTESIMOPRIMO

Teorica delle leggi feudali presso i Franchi, nel rapporto che hanno con le rivoluzioni della loro monarchia.





*La presente opera sarà divisa in
quattro volumi, ed il prezzo di ciascu=
no è di paoli cinque per i Signori Asso=
ciati, le firme dei quali si ricevono dal=
lo Stampatore, e Librajo Niccolò Conti
in Firenze Lung'arno al N.° 1187.*

*N.B. nell'ultimo volume verrà stampa=
to l'elenco de' SS.ri Associati.*





